



COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 21.12.1998
COM(1998) 779 def.

98/0360 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO

relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

(presentata dalla Commissione)

Relazione

ASPETTI GENERALI

La legislazione comunitaria in materia di previdenza sociale è una condizione imprescindibile dell'esercizio del diritto alla libera circolazione delle persone. Questa libertà garantita dal Trattato avrà un valore reale e tangibile solo se le persone che si spostano all'interno della Comunità possono avere la garanzia di non essere lese nei loro diritti di previdenza sociale. È comunque evidente che l'attuale legislazione derivata in materia di sicurezza sociale non mira in alcun modo a sostituirsi ai diversi sistemi nazionali in vigore. Questi sistemi rappresentano il compimento di tradizioni di lunga data, profondamente radicati nelle culture e nelle preferenze nazionali. Tale legislazione comunitaria non contiene pertanto provvedimenti d'armonizzazione. Di fatto, l'esigenza di un'armonizzazione non è avvertita, dato che le garanzie necessarie alla libera circolazione delle persone possono essere ottenute in modo adeguato ed efficace con altri mezzi.

Questa constatazione non significa tuttavia che la normativa di uno Stato membro relativa alla sicurezza sociale sia tale da escludere l'applicazione diretta di disposizioni del trattato diverse da quelle relative alla libera circolazione delle persone.

Considerato l'obiettivo della libera circolazione delle persone, lo strumento opportuno ed efficace per pervenirvi è il coordinamento dei sistemi nazionali. In altri termini, incombe a ciascuno Stato membro il compito di decidere chi assicurare ed in che modo; lo Stato membro deve quindi decidere quali prestazioni offrire e a quali condizioni. Pertanto, l'attuale coordinamento comunitario non introduce nuovi tipi di prestazioni, né sostituisce le norme nazionali. D'altra parte, esse stabiliscono determinate regole e principi comuni per garantire che l'applicazione dei diversi sistemi nazionali non leda coloro che esercitano il loro diritto alla libera circolazione delle persone. In pratica, l'obiettivo delle norme comunitarie consiste nel far sì che una persona, che ha esercitato il suo diritto alla libera circolazione all'interno della Comunità, non si trovi in condizione di svantaggio rispetto a un'altra che ha sempre risieduto e lavorato nello stesso Stato membro.

Le disposizioni comunitarie riguardanti il coordinamento delle disposizioni nel campo della previdenza sociale risalgono al 1971, anno in cui fu adottato il regolamento n.1408/71¹ del Consiglio. Da allora, il regolamento è stato modificato e aggiornato varie volte in modo da adattarlo per tenere conto non soltanto degli sviluppi verificatisi a livello comunitario, comprese le interpretazioni della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, ma anche dell'evoluzione della legislazione sul piano nazionale. Questi fattori hanno contribuito alla complessità e alla lentezza delle regole comunitarie di coordinamento. La necessità di una revisione generale della legislazione fu riconosciuta fin dal 1992, quando il Consiglio di Edimburgo lanciò un appello alla semplificazione delle norme di coordinamento. Nella sua comunicazione del 1997: "Piano d'azione per la libera circolazione dei lavoratori"², la Commissione ha riconosciuto che l'aggiornamento e la

¹ Regolamento (CEE) n.1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno Comunità.

² COM (97) 586 def.

semplificazione delle norme di coordinamento dei regimi di sicurezza sociale sono essenziali per renderle "più efficienti e più accessibili ai cittadini". La Commissione si è impegnata nella comunicazione suddetta a presentare, entro la fine del 1998, una proposta di revisione e di semplificazione del regolamento n.1408/71. Infine, le norme di coordinamento nel campo della previdenza sociale sono state accolte nell'ambito della seconda fase dell'esercizio SLIM.

La presente proposta costituisce quindi il compimento di un esercizio che è stato oggetto di una lunga e intensa riflessione.

L'attuale coordinamento comunitario si iscrive nell'obiettivo di quella libertà del mercato interno che è la libera circolazione delle persone. Tuttavia, una normativa nazionale relativa alla sicurezza sociale non sfugge, in quanto settore *ratione materiae*, all'applicazione della globalità del trattato CE ivi compresa la libera circolazione delle merci e dei servizi.

SEMPLIFICAZIONE

Prima di procedere all'esame della proposta, è opportuno passare brevemente in rassegna le principali differenze che esistono tra essa e il regolamento 1408/71.

Come abbiamo detto in precedenza, l'idea fondamentale della revisione delle norme di coordinamento, quali stabilite dal regolamento n.1408/71, era il desiderio di rendere la legislazione meno complessa e più maneggevole. Non si trattava quindi, in pratica, di rimaneggiare un sistema che del resto funzionava relativamente bene da oltre 25 anni, bensì di semplificarlo. Pertanto, la prima osservazione da formulare riguardo alle differenze fra la proposta e il regolamento 1408/71 è che la proposta è molto più breve, dato che il testo è stato ridotto di due terzi rispetto a quello del regolamento n.1408/71. Non si tratta comunque soltanto di una semplificazione quantitativa. È stato anche compiuto uno sforzo immenso per semplificare e razionalizzare i concetti, le norme e le procedure. Il sistema di coordinamento, dal punto di vista dei suoi principi fondamentali e dei suoi elementi essenziali, rimane comunque immutato.

I cambiamenti importanti che comporteranno nuovi diritti e nuovi obblighi si possono ridurre a tre:

- Il regolamento proposto si applicherà a tutte le persone che sono coperte dalla legislazione vigente nel campo della sicurezza sociale in uno Stato membro. Il termine "persona" sostituisce quindi la lista attuale di "lavoratori subordinati e lavoratori autonomi", "loro familiari" e "profughi". Ciò implica il fatto che il sistema di coordinamento coprirà persone che in effetti non fanno parte della popolazione cosiddetta "attiva" ma che risultano comunque essere iscritte a un regime di previdenza sociale per determinati settori e che possono esercitare il loro diritto alla libera circolazione (studenti). Inoltre, l'adozione di questo termine significa che le disposizioni comunitarie copriranno i cittadini originari di paesi terzi che sono iscritti ad un regime di previdenza sociale in qualunque Stato membro. Su quest'ultimo punto, bisogna sottolineare – da un lato – che il cittadino di un paese terzo sarà una persona iscritta ad un regime nazionale di previdenza sociale, anche se le condizioni di tale iscrizione al regime nazionale in questione permangono comunque nell'ambito e nelle competenze del sistema nazionale. D'altra parte, la disposizione non darebbe in alcun modo ad un cittadino di un paese terzo il diritto di circolare liberamente all'interno della Comunità. Ciò che è previsto è che, qualora un cittadino di un paese terzo si sposti in un altro

Stato membró, vi fruisce dei diritti accordati dal regolamento proposto. È opportuno sottolineare che la Commissione ha già presentato proposte su questi due argomenti³. Bisogna anche notare che l'art.8A è stato aggiunto come base giuridica per tenere conto di queste estensioni del campo d'applicazione del regolamento n.1408/71.

- La proposta amplia l'elenco delle branche della previdenza sociale sottoposte al regime di coordinamento, allo scopo di comprendere nuove forme di prestazioni, quali, ad esempio, le prestazioni di pensionamento anticipato. In generale, le prestazioni di pensionamento anticipato sono quelle che sono concesse a decorrere da una determinata età ai lavoratori licenziati o che hanno lasciato volontariamente il loro impiego, allo scopo di incitarli a non ritornare sul mercato del lavoro. Anche questa estensione ha fatto oggetto di una proposta mirante a modificare il regolamento n.1408/71⁴.
- La proposta modifica un certo numero di disposizioni riguardanti la disoccupazione, senza comunque modificare la struttura fondamentale del sistema esistente. Attualmente, il disoccupato che si trasferisce in un altro Stato membro per cercarvi un impiego, ha il diritto di mantenere le prestazioni di disoccupazione dello Stato competente per un periodo di tre mesi, a decorrere dalla data della sua partenza. Questo diritto è vincolato al rispetto di talune condizioni. L'interessato deve essere stato iscritto presso i servizi di collocamento dello Stato competente per almeno quattro settimane, a decorrere dall'inizio della disoccupazione, e si deve iscrivere presso i servizi di collocamento dello stato dove si trasferisce entro sette giorni, a decorrere dalla data della sua partenza dallo stato competente. Questi obblighi sono mantenuti nella proposta. La durata del diritto alle prestazioni è invece estesa ad un periodo di sei mesi.

Si stima che questo periodo rifletta meglio la realtà del mercato dell'occupazione. Inoltre, un periodo siffatto è coerente con l'orientamento seguito nella recente proposta della Commissione in modifica della Direttiva 68/360⁵, che prevede che i disoccupati alla ricerca di un impiego hanno il diritto di risiedere in uno Stato membro per un periodo di sei mesi. Questa disposizione si fonda sulla giurisprudenza della Corte di Giustizia.

L'altra novità della proposta è il diritto dei disoccupati di fruire, alle stesse condizioni dei cittadini nazionali, delle prestazioni di disoccupazione diverse dalle prestazioni in denaro, il cui obiettivo è di facilitare l'accesso al lavoro, corrisposte da uno Stato membro. Il rispetto delle condizioni previste dallo Stato membro che offre queste prestazioni è una condizione per il mantenimento delle prestazioni in denaro dello Stato competente.

CAMPO D'APPLICAZIONE DEL COORDINAMENTO

³ Per l'estensione del campo d'applicazione del regolamento 1408/71 agli studenti, si tratta della proposta COM (91) 528 def. e, per i cittadini di paesi terzi, della proposta COM (97) 561 def.

⁴ COM(95)735 def.

⁵ Direttiva n.68/360/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli Stati membri e delle loro famiglie all'interno della Comunità, G.U. n.257 del 16.10.68; la proposta è Com (98) 394 def.

L'obiettivo centrale del regolamento proposto è la protezione delle persone che fanno uso del loro diritto alla libera circolazione all'interno della Comunità, per cui gli elementi essenziali delle disposizioni comunitarie mirano a:

- ◆ Definire chi è coperto dalle norme di coordinamento – campo d'applicazione quanto alle persone
- ◆ Precisare quali aspetti sono coperti dalle norme – campo d'applicazione "ratione materiae"
- ◆ Chiarire quale legislazione si applichi – conflitti giuridici

Campo d'applicazione quanto alle persone

Come abbiamo già precisato, il regolamento proposto si applicherà a tutte le persone che sono o sono state coperte dalla legislazione di previdenza sociale di uno Stato membro, qualunque esso sia. Ciò è conforme alla logica dell'obiettivo della legislazione, che è quello di proteggere i diritti di previdenza sociale delle persone che esercitano il loro diritto alla libera circolazione. Dato che questo diritto non è limitato alla popolazione attiva, sembra opportuno che, qualora una persona lo abbia acquisito presso un regime di previdenza sociale di uno stato membro, tale diritto non si perda quando essa si sposta in un altro Stato membro.

Campo di applicazione "ratione materiae"

Le disposizioni comunitarie proposte si applicano a tutte le branche classiche della sicurezza sociale, quali definite dalla Convenzione n.102 dell'UIL (malattia e maternità, incidenti sul lavoro, malattie professionali, prestazioni di invalidità, assegni in caso di morte, prestazioni di disoccupazione, prestazioni familiari). L'elenco non è comunque completo e le disposizioni comunitarie possono applicarsi a nuove forme di prestazioni che venissero a presentarsi. Si deve sottolineare che il fatto che le prestazioni siano finanziate da contributi associativi o attraverso altri mezzi, oppure che siano finanziate dai datori di lavoro, dalle istanze di prevenzione sociale o dall'amministrazione pubblica, non ha importanza.

Conflitti giuridici

Per poter invocare il diritto alla libera circolazione, è essenziale che la persona sappia in che paese sarà assicurata. Le disposizioni comunitarie proposte comportano norme dettagliate che determinano, per ciascun caso, quale sia la legislazione nazionale applicabile. Queste norme dettagliate si fondano su due semplici principi:

- ◆ La persona assicurata è sottoposta alla legislazione di un unico Stato membro alla volta.
- ◆ La persona assicurata lo è nello Stato membro in cui essa esercita un'attività professionale (*lex loci laboris*). Invece, per le persone che non esercitano più o che non esercitano comunque un'attività professionale, la legislazione applicabile è quella dello Stato di residenza.

Varie norme speciali riguardanti la legislazione applicabile sono state elaborate per i lavoratori distaccati e per le persone che lavorano in più Stati membri.

PRINCIPI DI COORDINAMENTO

È stato sottolineato che le disposizioni comunitarie, sia quelle già esistenti che quelle proposte in questa sede, sono semplici regole di coordinamento, che stabiliscono norme e principi comuni allo scopo di garantire che i diversi sistemi nazionali non ledano le persone che esercitano il loro diritto a spostarsi e a risiedere all'interno della Comunità. Le norme e i principi comuni apportano soluzioni ai problemi che potrebbero verificarsi in ragione delle differenze fra i sistemi nazionali, in particolare per quanto riguarda le condizioni del diritto alle prestazioni e le norme di residenza.

Il coordinamento si fonda sul principio d'eguaglianza, cioè sul fatto che una persona residente nel territorio di uno Stato membro è sottoposta agli stessi obblighi e fruisce delle stesse prestazioni a titolo della legislazione d'ogni Stato membro, quanto i cittadini dello Stato membro in questione. Questo principio è corroborato da tre elementi indispensabili perché l'uguaglianza sia effettiva:

- ◆ Assimilazione dei fatti
- ◆ Cumulo dei periodi
- ◆ Conservazione del diritto

Assimilazione dei fatti

L'assimilazione dei fatti significa essenzialmente che le situazioni che si verificano in altri Stati membri devono essere trattate come se si verificassero nello Stato membro di cui è applicabile la legislazione.

Cumulo dei periodi

Il cumulo dei periodi (principio espressamente citato all'art.51 del Trattato) significa che i periodi d'assicurazione, di occupazione o di residenza compiuti a titolo della legislazione di uno Stato membro sono presi in considerazione, se del caso, per l'apertura di un diritto a prestazioni, a titolo della legislazione di un altro Stato membro.

Conservazione del diritto

Questo principio garantisce, anch'esso in conformità dell'art.51 del Trattato, che le prestazioni possono essere erogate a persone residenti nel territorio d'ogni Stato membro. Questo principio è talvolta denominato anche "diritto ad esportare prestazioni", nella misura in cui le prestazioni sono erogate dallo Stato membro interessato, indipendentemente dalla residenza della persona affiliata.

GIUSTIFICAZIONE DELLA PROPOSTA DAL PUNTO DI VISTA DELLA SUSSIDIARIETÀ

La proposta è conforme a entrambi i criteri del principio di sussidiarietà, consacrato all'art.3B, cioè la necessità e la proporzionalità.

Com'è stato sottolineato in precedenza, un'azione comunitaria sotto forma di provvedimenti di coordinamento è necessaria per garantire che il diritto alla libera circolazione previsto dal Trattato possa essere esercitato in modo efficace e completo. Senza questo coordinamento, la libertà di circolazione rischierebbe di essere inficiata.

Sarebbe infatti improbabile che delle persone esercitino questo diritto se ciò, in sostanza, comporta una perdita dei diritti di previdenza sociale già acquisiti in un altro Stato membro.

È evidentemente necessaria un'azione legislativa, in quanto è indispensabile ai fini del coordinamento, che siano stabiliti norme e principi comuni per consentire a tutti gli interessati, sia alle amministrazioni che agli iscritti, di conoscere i loro diritti e obblighi rispettivi. A tal fine, un regolamento è la forma più appropriata di strumento legislativo, in quanto esso riconosce direttamente dei diritti agli individui. È comunque opportuno sottolineare che il regolamento proposto non costituisce un provvedimento d'armonizzazione e non va al di là di quanto è necessario per realizzare un coordinamento efficace. Di fatto, la proposta rappresenta una semplificazione rispetto al regime esistente.

APPLICAZIONE NEI PAESI DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

La libera circolazione delle persone è uno degli obiettivi e dei principi dell'accordo sullo spazio economico europeo (SEE), entrato in vigore il 1° gennaio 1994. Al capitolo I della terza parte, relativa alla libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali, gli articoli 28, 29 e 30 riguardano la libera circolazione dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi. In particolare, l'art 29 riprende i principi di cui all'art 51 del Trattato, riguardante la sicurezza sociale delle persone che si trasferiscono all'interno della Comunità. Di conseguenza, questa proposta di regolamento, se adottata, deve essere applicata agli Stati membri dello SEE.

OSSERVAZIONI SPECIFICHE SUGLI ARTICOLI

Disposizioni generali

Articolo primo

L'articolo primo descrive il campo d'applicazione, quanto alle persone, della legislazione proposta. La base è costituita da ogni persona coperta conformemente alla legislazione di uno Stato membro. Pertanto un cittadino di un paese terzo sarà coperto da questa legislazione, a condizione che sia assicurato nell'ambito del regime corrispondente di uno Stato membro.

Articolo 2

Questo articolo tratta il campo di applicazione, quanto alle persone, del regolamento proposto. Sono così coperte tutte le branche classiche della sicurezza sociale, quali quelle definite dalla Convenzione n.12 dell'UII. L'elenco non è comunque completo e deve essere sufficientemente elastico per coprire le nuove forme di regimi di sicurezza sociale che si presentano. Ad esempio, l'elenco copre ora una nuova branca della sicurezza sociale, cioè le prestazioni di pensionamento anticipato.

Articolo 3

L'articolo 3 enuncia uno dei principi fondamentali che sottendono la legislazione proposta, cioè la parità di trattamento. La parità di trattamento ha un doppio senso in questo contesto: in primo luogo, una persona che risiede in uno Stato membro fruitrice delle stesse prestazioni ed è sottoposta agli stessi obblighi, a titolo della legislazione di ogni Stato membro, del cittadino di questo Stato membro e, in secondo luogo, è garantita l'assimilazione dei fatti.

Articolo 4

Questo articolo espone l'altro principio fondamentale: il cumulo dei periodi, cioè il fatto che i periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza compiuti nell'ambito della legislazione di uno Stato membro sono presi in considerazione in tutti gli altri Stati membri.

Articolo 5

Questo articolo espone il principio generale della conservazione di un diritto, anche qualora la persona risieda in un altro Stato membro.

Articolo 6

Questo articolo disciplina il rapporto fra il regolamento proposto e tutte le convenzioni bilaterali o multilaterali stipulate fra gli Stati membri nell'ambito della sicurezza sociale. La legislazione proposta si sostituisce a tutte le convenzioni di questo tipo.

Articolo 7

Questo articolo definisce taluni termini principali impiegati nel regolamento proposto. È opportuno segnare le seguenti definizioni:

- ◆ Il termine "persona assicurata" designa ogni persona che soddisfa alle condizioni d'accesso alle prestazioni richieste dalla legislazione di uno Stato membro
- ◆ Il termine "familiare" indica le persone che hanno diritti derivati dalla persona coperta da un sistema di sicurezza sociale
- ◆ Il termine "prestazioni di pensionamento anticipato", copre le prestazioni erogate ai lavoratori che cessano la loro attività professionale, o la riducono a decorrere da una determinata età e prima di percepire una prestazione di pensionamento di vecchiaia

Determinazione della legislazione cui è soggetta una persona

Articolo 8

L'articolo 8 stabilisce le norme che determinano la legislazione applicabile. In sostanza, le norme generali prevedono innanzi tutto che le persone siano soggette alla legislazione di un unico Stato membro. In secondo luogo, una persona che esercita un'attività professionale in uno Stato membro è sottoposta alla legislazione di tale Stato (*lex loci laboris*). Infine, le persone che non esercitano alcuna attività professionale sono soggette alla legislazione dello Stato membro dove sono residenti. È opportuno rilevare che le persone aventi diritto ad una prestazione di sicurezza sociale a titolo dell'esercizio di un'attività professionale (prestazioni di malattia/di disoccupazione) e che non esercitano più tale attività, sono comunque considerate come se continuassero ad esercitarla. Ciò permette di distinguere le persone temporaneamente inattive da quelle che non sono attive o che hanno cessato ogni attività.

Articolo 9

Questo articolo esamina la situazione di un lavoratore subordinato in uno Stato membro, ma distaccato in un altro Stato membro. In questo caso, la persona distaccata rimane

sottoposta alla legislazione del primo Stato membro a condizione che il periodo di distacco previsto non sia superiore a dodici mesi.

Articolo 10

L'articolo 10 disciplina il caso di una persona che esercita attività nel territorio di due o più Stati membri. Valgono allora le seguenti norme fondamentali: la persona è sottoposta alla legislazione dello Stato di residenza a condizione che le attività esercitate in questo paese siano sostanziali. In caso contrario, si applica la legislazione dello Stato membro nel territorio del quale si trova il datore di lavoro.

Articolo 11

Questo articolo chiarisce il fatto che i regimi volontari non sono coperti dalle norme che disciplinano la legislazione applicabile, esposte negli articoli precedenti.

Articolo 12

Questo articolo conferma che le norme che disciplinano la legislazione applicabile si applicano anche al personale diplomatico. Le persone che hanno la nazionalità dello Stato rappresentato dal posto di distacco possono comunque optare per la legislazione di tale Stato.

Articolo 13

Questo articolo conferisce agli Stati membri la facoltà di prevedere, in determinate situazioni e nell'interesse della persona in causa, deroghe alle norme stabilite dal regolamento proposto.

Disposizioni particolari alle varie categorie di prestazioni

Malattia e maternità

Articolo 14

Questo articolo tratta, in modo generale, la situazione di una persona iscritta in uno Stato membro per le prestazioni di malattia o di maternità e che risiede in un altro Stato membro. Vale la norma fondamentale che questa persona e i suoi familiari hanno diritto alle prestazioni in natura dello Stato membro di residenza, a carico dello Stato membro competente (cioè dello Stato d'iscrizione) e alle prestazioni in denaro dello Stato membro competente, conformemente alla sua legislazione.

Articolo 15

Questo articolo tratta il caso delle persone di cui all'art.14, che per una qualunque ragione, dimorano nello Stato membro competente. Si propone che queste persone possano fruire a pieno diritto delle prestazioni in natura in questo Stato.

Articolo 16

Questo articolo prevede la situazione di una persona assicurata che dimora in uno Stato membro diverso da quello in cui essa è assicurata o da quello in cui risiede. La persona in questione ha quindi diritto alle prestazioni urgenti in natura erogate dallo Stato membro in

cui essa dimora, conformemente alla sua legislazione e a carico dello Stato competente (quello d'iscrizione). Le prestazioni in denaro sono erogate dallo Stato membro d'iscrizione.

Articolo 17

Questo articolo prevede una estensione dei diritti per talune persone che dimorano al di fuori dello Stato membro competente. Pertanto, le persone che esercitano un'attività professionale, gli studenti, i disoccupati alla ricerca di un impiego e i titolari di pensioni, che erano in precedenza lavoratori frontalieri, nonché i loro coniugi e figli a carico, hanno diritto alle prestazioni in natura dello Stato membro in cui dimorano, come se vi fossero residenti. Queste prestazioni sono a carico dello Stato competente. Le prestazioni in denaro sono erogate dallo Stato membro competente (quello d'iscrizione).

Articolo 18

Questo articolo prevede la possibilità che le persone si rechino in uno Stato membro diverso da quello competente per ricevervi cure mediche, a condizione di esserne state autorizzate, ma non pregiudica le disposizioni del trattato CE relative alla libera circolazione delle merci ed alla libera prestazione di servizi.

Articolo 19

Questo articolo riguarda il calcolo delle prestazioni in denaro. Quando la legislazione applicabile prevede che il calcolo delle prestazioni in denaro si basi su un guadagno medio o su una base contributiva media o su un guadagno forfettario, questi importi devono essere determinati esclusivamente in riferimento ai guadagni o alle basi contributive, a titolo della legislazione applicabile.

Articolo 20

L'art.20 dispone che i titolari di pensioni fruiscono delle prestazioni in natura previste dalla legislazione dello Stato membro in cui essi risiedono. L'onere di queste prestazioni è suddiviso fra tutti gli Stati membri che versano una pensione, proporzionalmente ai periodi compiuti in ciascuno di questi Stati membri e nella misura in cui l'interessato avrebbe avuto diritto a queste prestazioni se avesse risieduto nel territorio di ciascuno Stato membro in causa.

Articolo 21

Questo articolo riguarda i diritti di un titolare di pensione e dei suoi familiari a prestazioni in denaro. Questi diritti sono riconosciuti conformemente alle disposizioni relative all'invalidità, contenute nella presente proposta di regolamento. Pertanto, ciascuno Stato membro in cui è stato iscritto il titolare della pensione, partecipa all'onere delle prestazioni in denaro, proporzionalmente ai periodi compiuti.

Articolo 22

L'art.22 propone che un richiedente di pensione e i suoi familiari abbiano diritto a prestazioni in denaro e a prestazioni in natura, conformemente alle disposizioni degli artt.20 e 21.

Articolo 23

Questo articolo prevede che qualora nello Stato membro di residenza i familiari abbiano un diritto indipendente a prestazioni in natura, tale diritto debba essere subordinato ai diritti derivati della persona assicurata. Le prestazioni sono pertanto erogate dallo Stato membro di residenza a carico dello Stato membro in cui la persona è assicurata in virtù di un'attività professionale.

Articolo 24

Questo articolo tratta del caso particolare delle prestazioni in natura di grande importanza.

Articolo 25

Questo articolo prevede norme particolari di cumulo dei periodi per i lavoratori stagionali.

Articolo 26

L'art.26 tratta del rimborso fra istituzioni competenti. La norma di base è che le prestazioni in natura danno luogo ad un rimborso integrale. Un regolamento di applicazione ne definirà le modalità. Il rimborso avrà luogo in base alle spese effettivamente sostenute..

Invalidità

Articolo 27

Questo articolo dispone che le prestazioni di invalidità debbano essere liquidate conformemente alle norme che disciplinano le pensioni di vecchiaia. Ciò significa essenzialmente che se una persona è stata sottoposta alla legislazione di due o più Stati membri, le prestazioni saranno erogate a titolo di tali legislazioni, proporzionalmente ai periodi compiuti sotto ciascuna legislazione.

Articolo 28

L'art.28 prevede, in vista dell'apertura del diritto alle prestazioni d'invalidità, che si tenga conto dei periodi durante i quali la persona ha avuto diritto ad una prestazione di incapacità a titolo della legislazione di un altro Stato membro.

Articolo 29

Questo articolo disciplina l'aggravamento di una invalidità per la quale la persona fruisce di prestazioni conformemente alle legislazioni di due o più Stati. In questo caso, le prestazioni relative al nuovo tasso d'invalidità sono corrisposte dalle stesse istituzioni e nelle stesse proporzioni se la persona non è stata sottoposta alla legislazione di altri Stati, dopo essere stata ammessa a fruire delle prestazioni. Se, al contrario, dopo essere stato ammesso a fruire delle prestazioni conformemente a due o più legislazioni, l'interessato è stato sottoposto alla legislazione di altri Stati, la liquidazione delle prestazioni corrispondente al nuovo tasso di invalidità è effettuata da tutte le istituzioni in causa, proporzionalmente ai periodi compiuti sotto ciascuna di tali legislazioni.

Articolo 30

Questo articolo riguarda la determinazione dell'istituzione debitrice in caso di ripresa dell'erogazione delle prestazioni di invalidità dopo una sospensione o in caso di concessione di nuove prestazioni, dopo una soppressione.

Articolo 31

Questo articolo riguarda il caso delle prestazioni di invalidità concesse conformemente ad una legislazione che prevede la loro trasformazione in prestazioni di vecchiaia.

PENSIONI DI VECCHIAIA E SUPERSTITI

Articolo 32

Il primo paragrafo dell'art.32 definisce la norma di base riguardante le pensioni di vecchiaia, cioè il fatto che ogni Stato membro in cui una persona è stata assicurata versa una pensione di vecchiaia quando l'interessato raggiunge l'età di pensionamento. Il paragrafo 2 precisa che, qualora l'interessato non soddisfi in un determinato momento tutte le condizioni richieste da tutti gli Stati membri, gli Stati membri in cui tali condizioni sono soddisfatte devono prendere in considerazione tutti i periodi compiuti sotto tutte le legislazioni. Il paragrafo 4 precisa che si effettua un nuovo calcolo a mano a mano che le condizioni richieste da una legislazione risultano soddisfatte.

Articolo 33

Questo articolo stabilisce le condizioni perché siano presi in considerazione i periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto legislazioni diverse. In sostanza, l'istituzione competente deve prendere in considerazione tutti i periodi compiuti sotto la legislazione di ogni altro Stato membro, sia nell'ambito di un regime generale che di un regime speciale.

Articolo 34

L'art.34 tratta della liquidazione delle prestazioni e copre due eventualità. La prima è quella in cui il diritto alla prestazione è aperto, senza che sia necessario cumulare i periodi d'assicurazione degli altri Stati membri. In questo caso, l'istituzione competente calcola l'importo della pensione dovuta, da un lato in base alla propria legislazione e, dall'altro, proporzionalmente alla durata dei periodi compiuti sotto altri legislazioni.

La seconda eventualità si presenta qualora il diritto non possa essere aperto, se non cumulando i periodi di assicurazione. In questo caso, l'istituzione competente procede a due calcoli. Essa calcola l'importo teorico della prestazione, cui l'interessato potrebbe avere diritto, se tutti i periodi d'assicurazione fossero stati compiuti sotto la legislazione nazionale, poi calcola l'importo effettivo riducendo quello teorico proporzionalmente alla durata dei periodi compiuti sotto altre legislazioni.

In entrambi i casi, è previsto che dopo aver effettuato il duplice calcolo, l'istituzione competente deve liquidare in seguito l'importo più elevato.

Articolo 35

Questo articolo stabilisce le disposizioni generali applicabili in caso di cumulo di prestazioni della stessa natura o di natura diversa. Il principio di base è che è possibile opporre le clausole anticumulo nell'ambito della legislazione di uno Stato membro, anche se le prestazioni corrispondenti sono state ottenute in un altro Stato membro.

Articolo 36

L'art.36 prevede le disposizioni particolari relative all'applicazione in caso di cumulo di prestazioni della stessa natura dovute in forza della legislazione di due o più Stati membri. In questo caso, la regola fondamentale, è che queste clausole non sono applicabili ad una prestazione proporzionalizzata, bensì possono essere applicate ad una prestazione acquisita interamente nell'ambito della legislazione nazionale qualora si tratti di una prestazione il cui importo è indipendente dalla durata dei periodi di assicurazione o di residenza o da una prestazione il cui importo è determinato in funzione di un periodo fittizio.

Articolo 37

Questo articolo riguarda le disposizioni particolari applicabili in caso di cumulo di una o più prestazioni nazionali con una o più prestazioni di natura diversa, qualora siano in causa due o più Stati membri. La norma fondamentale consiste nell'evitare un effetto gravemente nocivo per la persona assicurata. Pertanto, nel caso di un calcolo completamente "nazionale", la riduzione complessiva è divisa per il numero di prestazione sottoposte a riduzione. Nel caso di un calcolo proporzionale, le prestazioni sottoposte a clausole anticumulo sono considerate in funzione del rapporto fra i periodi di assicurazione/residenza compiuti sotto le diverse legislazioni.

Articolo 38

L'art.38 precisa le disposizioni complementari per il calcolo delle prestazioni. Ai fini del calcolo del periodo interessato, la norma è che qualora la durata totale dei periodi compiuti in tutti gli Stati membri sia superiore alla durata massima richiesta dalla legislazione dello Stato membro competente, questo Stato prende in considerazione soltanto la durata massima. Riguardo al calcolo dell'importo, lo Stato membro competente impiega la propria base di calcolo per i periodi compiuti sotto la legislazione degli Stati membri.

Articolo 39

Questo articolo disciplina l'attribuzione di un complemento qualora la somma delle prestazioni dovute nell'ambito delle legislazioni dei diversi Stati membri non raggiunga il minimo previsto dalla legislazione dello Stato membro di residenza del beneficiario.

Articolo 40

L'articolo dispone che ogni rivalutazione delle prestazioni a seguito dell'aumento del costo della vita deve essere applicata direttamente alle prestazioni, senza che si debba procedere ad un nuovo calcolo. Per contro, ogni modifica del sistema di calcolo delle prestazioni richiede che sia effettuato un nuovo calcolo.

Infortunati sul lavoro/malattie professionali

Articolo 41

L'art.41 dispone che le norme riguardanti le prestazioni di malattia e di maternità si applichino, *mutatis mutandis*, alle prestazioni erogate in caso di infortuni sul lavoro o di malattie professionali. È prevista una disposizione particolare per l'assicurato che soggiorni in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente. La persona in

questione beneficia delle prestazioni in natura erogate conformemente alla legislazione dello Stato membro in cui dimora, a carico dello Stato membro competente.

Articolo 42

Questo articolo prevede il caso in cui la persona assicurata sia stata esposta allo stesso rischio in più Stati membri. In questo caso, vale il principio che le prestazioni siano concesse a titolo della legislazione dell'ultimo Stato in cui l'interessato ha esercitato l'attività in questione.

Articolo 43

L'art.43 disciplina il calcolo delle prestazioni in denaro. Qualora una legislazione preveda che il calcolo delle prestazioni in denaro si debba basare su un guadagno medio o su un guadagno forfettario, si tiene conto esclusivamente dei guadagni medi o forfettari relativi ai periodi compiuti sotto la legislazione suddetta.

Articolo 44

Questo articolo tratta delle spese di trasporto della vittima fino al suo luogo di residenza.

Articolo 45

L'art.45 riguarda l'aggravamento di una malattia professionale indennizzata. Qualora l'interessato non abbia esercitato in un altro Stato membro alcuna attività professionale che avrebbe potuto provocare la malattia in questione, da quando beneficia di prestazioni, lo Stato membro competente assume l'onere dell'aggravamento. Per contro, qualora l'interessato abbia esercitato un'attività siffatta in un altro Stato membro, il primo Stato membro assicurerà l'onere delle prestazioni senza tenere conto dell'aggravamento e il secondo Stato membro concederà un supplemento il cui importo è pari alla differenza tra l'importo che sarebbe stato dovuto dopo l'aggravamento e quello delle prestazioni che sarebbero state dovute prima dell'aggravamento stesso.

Articoli 46 e 47

Questi articoli stabiliscono un certo numero di norme speciali per tenere conto delle particolarità di determinate legislazioni.

Prestazioni di disoccupazione

Articolo 48

Questo articolo prevede norme specifiche sulla totalizzazione per quanto riguarda la disoccupazione. In sostanza, esso prevede la totalizzazione mista, cioè permette che i periodi di disoccupazione compiuti in uno Stato membro siano totalizzati con i periodi di residenza o d'assicurazione compiuti in un altro Stato membro.

Articolo 49

Questo articolo stabilisce le norme per il calcolo delle prestazioni di disoccupazione. Esso precisa che se il calcolo delle prestazioni si fonda sulla retribuzione precedente, si tiene conto esclusivamente della retribuzione riscossa dall'interessato nello Stato membro competente. Se l'interessato ha lavorato in questo Stato membro per meno di quattro

settimane prima della disoccupazione, le prestazioni sono calcolate in base alla retribuzione usuale corrispondente in questo Stato membro a un'occupazione equivalente a quella esercitata da ultimo nel territorio di un altro Stato membro.

Articolo 50

Questo articolo riguarda i disoccupati che si trasferiscono in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente. L'articolo stabilisce in particolare le condizioni e i limiti per la conservazione del diritto alle prestazioni di disoccupazione. In primo luogo, l'interessato deve essere rimasto a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro competente per almeno quattro settimane dell'inizio della disoccupazione e, in secondo luogo, deve iscriversi entro sette giorni a decorrere dalla data di partenza presso i servizi del lavoro del paese in cui cerca un'occupazione. L'erogazione delle prestazioni di disoccupazione è limitata ad un periodo di sei mesi a decorrere dalla data in cui l'interessato ha cessato di essere a disposizione dei servizi del lavoro dello Stato membro competente.

La novità della proposta risiede nel fatto che il disoccupato avrà il diritto, nello Stato in cui si reca per cercare un'occupazione, di beneficiare di prestazioni diverse da quelle in denaro, il cui scopo consiste nel facilitare l'accesso al lavoro, alle stesse condizioni dei cittadini nazionali.

Articolo 51

Questo articolo si riferisce essenzialmente ai lavoratori frontalieri in disoccupazione. Essi hanno il diritto di scegliere tra porsì a disposizione dei servizi del lavoro dello Stato in cui hanno esercitato l'ultima occupazione o dei servizi del lavoro dello Stato di residenza. Conformemente alla regola generale, la legislazione applicabile rimane comunque quella dello Stato d'ultima occupazione.

Prestazioni di pensionamento anticipato

Articolo 52

Questo articolo precisa la norma di totalizzazione per le prestazioni di pensionamento anticipato, che è la norma usuale secondo cui i periodi compiuti sotto la legislazione di altri Stati membri sono presi in considerazione dallo Stato membro competente.

Prestazioni familiari, prestazioni per figli a carico e orfani

Articolo 53

Questo articolo stabilisce le norme riguardanti il cumulo dei diritti alle prestazioni in questione. Quando vi siano diritti concorrenti a prestazioni familiari in più Stati membri per lo stesso figlio (p.es. esiste un diritto nello Stato membro A che deriva dall'esercizio di un'attività professionale da parte di uno dei genitori e un altro diritto nello Stato membro B che deriva dal fatto che l'altro genitore vi risiede), è lo Stato membro la cui legislazione prevede l'importo più elevato che eroga la prestazione. Gli oneri sono poi suddivisi tra tutti gli Stati interessati, nella misura dell'importo previsto dalla legislazione di ciascuno Stato.

Articolo 54

Questo articolo precisa che le prestazioni familiari sono erogate alla persona che ha effettivamente a carico i familiari.

Prestazioni speciali

Articolo 55

Questo articolo disciplina talune prestazioni speciali che rientrano frequentemente allo stesso tempo sia nel sistema di previdenza sociale che nel regime di assistenza sociale in ragione della loro particolare natura (prestazioni non contributive in natura, legate ad un contesto economico e sociale particolare, oppure alla protezione specifica degli handicappati). Queste prestazioni costituiscono un'eccezione alla clausola di residenza: esse non possono essere esportate, ma bisogna tenere conto dei periodi di residenza in un altro Stato membro.

Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

Articoli 56 e 57

Questi due articoli riguardano la composizione e i compiti della commissione amministrativa per i regimi di sicurezza sociale. La commissione, composta di rappresentanti degli Stati membri, si occupa essenzialmente, da un lato, d'ogni questione amministrativa e d'interpretazione derivante dalle disposizioni della presente proposta di legislazione e, d'altra parte, s'impegna nello sviluppo del coordinamento fra gli Stati membri in materia di sicurezza sociale.

Articolo 58

Questo articolo precisa i compiti della commissione tecnica per il trattamento dell'informazione, che è una sottocommissione della commissione amministrativa.

Disposizioni varie

Articoli da 59 a 69

Tutti questi articoli sono di natura tecnica o formale:

- ◆ L'articolo 59 tratta della cooperazione fra le competenti autorità
- ◆ L'articolo 60 riguarda la protezione dei dati di carattere personale
- ◆ L'articolo 61 riguarda il trattamento elettronico dell'informazione
- ◆ L'articolo 62 disciplina il finanziamento di determinate azioni, in particolare quelle aventi per fine il miglioramento del flusso d'informazione verso i cittadini e verso gli attori nel settore della sicurezza sociale
- ◆ L'articolo 63 estende il beneficio delle esenzioni o delle riduzioni fiscali previste da uno Stato membro ai documenti analoghi forniti da un altro Stato membro
- ◆ L'articolo 64 tratta dell'ammissibilità delle domande, delle dichiarazioni e dei ricorsi presentati in uno Stato membro diverso dallo Stato competente

- ◆ L'articolo 65 dispone che le perizie mediche previste dalla legislazione di uno Stato membro possano essere effettuate in altro Stato membro
- ◆ L'articolo 66 tratta dei trasferimenti, da uno Stato membro all'altro, degli importi dovuti in applicazione del regolamento proposto
- ◆ Articolo 67 – nessun commento
- ◆ L'articolo 68 riguarda il recupero dei contributi e delle prestazioni indebitamente erogate
- ◆ L'articolo 69 disciplina i diritti delle istituzioni debtrici nei confronti di terzi responsabili.

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 70

Questo articolo tratta delle disposizioni transitorie riguardanti l'applicazione del regolamento. Esso non apre alcun diritto per i periodi anteriori alla data della sua applicazione, anche se i diritti in corso d'acquisizione (periodi d'assicurazione, d'occupazione o di residenza compiuti sotto la legislazione di uno Stato membro prima della sua applicazione) sono presi in considerazione ai fini della determinazione dei diritti acquisiti conformemente al regolamento. Si noti che, in virtù del regolamento, non è escluso che una persona sia soggetta alla legislazione di uno Stato membro diverso da quello alla cui legislazione era soggetta ai sensi del regolamento 1408/71. Potrebbe trattarsi, ad esempio, del caso dei lavoratori frontalieri in disoccupazione che, in forza del regolamento 1408/71 sono soggetti alla legislazione dello Stato di residenza, mentre in virtù di questa proposta essi sono soggetti alla legislazione dell'ultima occupazione. È previsto che queste persone non siano soggette alla legislazione di quest'altro Stato membro se non facendone domanda presso l'istituzione competente, in conformità del regolamento 1408/71.

Articolo 71

Questo articolo annuncia un regolamento d'applicazione, che entrerà in vigore contemporaneamente con il presente regolamento. È opportuno segnalare che l'orientamento seguito è paragonabile a quello del regolamento 1408/71, che era anch'esso accompagnato da un regolamento d'applicazione⁶, in cui erano trattate le procedure amministrative e le altre modalità pratiche del regime di coordinamento istituite dal regolamento 1408/71.

Articoli 72 e 73

L'art.72 tratta dell'entrata in vigore del presente regolamento e l'art.73 annuncia l'abrogazione dei regolamenti 1408/71 e 574/72.

⁶ Regolamento del Consiglio (CEE) n.574/72 del 21/3/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n.1408/71, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità.

**PROPOSTA DI
REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO**

relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, e in particolare i suoi articoli 8A, 51 e 235,

vista la proposta della Commissione, presentata previa consultazione delle parti sociali e della Commissione amministrativa per sicurezza sociale dei lavoratori emigranti,

visto il parere conforme del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che le norme di coordinamento delle legislazioni nazionali di sicurezza sociale s'inscrivono nell'ambito della libera circolazione delle persone e debbono contribuire al miglioramento del loro livello di vita e delle loro condizioni d'occupazione;

considerando che, in ragione delle importanti differenze esistenti fra le legislazioni nazionali riguardo al loro campo d'applicazione quanto alle persone, è preferibile stabilire il principio secondo cui il regolamento si applica a tutte le persone che sono o sono state sottoposte alla legislazione di sicurezza sociale di uno Stato membro;

considerando che è opportuno rispettare le caratteristiche proprie delle legislazioni nazionali di sicurezza sociale ed elaborare unicamente un sistema di coordinamento,

considerando che è opportuno, nell'ambito di un tale coordinamento, garantire all'interno della Comunità alle persone interessate la parità di trattamento rispetto alle diverse legislazioni nazionali;

considerando che le norme di coordinamento devono garantire alle persone che si spostano all'interno della Comunità, nonché ai loro aventi diritto e ai loro superstiti, la conservazione dei diritti e dei vantaggi acquisiti o in via d'acquisizione;

considerando che questi obiettivi devono essere raggiunti, in particolare attraverso il cumulo di tutti i periodi presi in considerazione dalle diverse legislazioni nazionali ai fini dell'apertura e della conservazione del diritto alle prestazioni e per il calcolo di queste, nonché tramite l'erogazione di prestazioni alle diverse categorie di persone coperte dal regolamento;

considerando che all'interno della Comunità non è in linea di principio giustificato far dipendere i diritti in materia di sicurezza sociale dal luogo di residenza dell'interessato, anche se – in determinati casi specifici – in particolare per prestazioni speciali che hanno un legame con l'ambiente economico e sociale dell'interessato, il luogo di residenza potrebbe essere preso in considerazione;

considerando che è opportuno sottoporre le persone che si spostano all'interno della Comunità al regime di sicurezza sociale di un unico Stato membro, in modo da far sì che siano evitati i cumuli di legislazioni nazionali applicabili e le complicazioni che ne possono derivare;

considerando che, allo scopo di garantire quanto meglio è possibile la parità di trattamento di tutte le persone occupate sul territorio di uno Stato membro, è opportuno determinare quale legislazione applicabile, come norma generale, la legislazione dello Stato membro nel territorio del quale l'interessato esercita la sua attività subordinata o autonoma;

considerando che è opportuno derogare a tale norma generale in situazioni specifiche che giustificano un altro criterio di ricongiungimento;

considerando che nel campo delle prestazioni di malattia e di maternità, occorre garantire una protezione che disciplini la situazione delle persone che risiedono o dimorano in uno Stato membro diverso dallo Stato competente;

considerando che la posizione specifica dei richiedenti e dei titolari di pensioni o di rendite e dei loro familiari richiede disposizioni nel campo dell'assicurazione malattia adattate a questa situazione;

considerando che occorre, in materia di prestazioni d'invalidità, elaborare un sistema di coordinamento che rispetti le specificità delle legislazioni nazionali, in particolare per quanto riguarda il riconoscimento dell'invalidità e in caso d'aggravamento della stessa;

considerando che è opportuno elaborare un sistema di liquidazione delle prestazioni di vecchiaia e di sopravvivenza qualora l'interessato sia stato sottoposto alla legislazione di uno o più Stati membri;

considerando che è opportuno prevedere un importo di pensione calcolato secondo il metodo di totalizzazione e di ripartizione e garantito dal diritto comunitario qualora la legislazione nazionale, comprese le sue clausole di riduzione, sospensione o soppressione, si riveli meno favorevole del metodo suddetto;

considerando che, per proteggere i lavoratori migranti e i loro superstiti da un'applicazione eccessivamente rigorosa delle clausole nazionali di riduzione, di sospensione o di soppressione, è necessario inserire disposizioni che condizionino strettamente l'applicazione di tali clausole;

considerando che, in materia di prestazioni dovute ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali, occorre, allo scopo di garantirne la protezione, disciplinare la situazione delle persone che risiedono o soggiornano in uno Stato membro diverso dallo Stato competente;

considerando che è opportuno comprendere gli assegni in caso di morte nelle prestazioni di malattia in natura;

considerando che, per permettere la mobilità delle persone in condizioni migliori è necessario assicurare un coordinamento più completo tra i regimi d'assicurazione e di assistenza disoccupazione in tutti gli Stati membri;

considerando che, in questa prospettiva, per facilitare la ricerca di un'occupazione nei vari Stati membri, è opportuno concedere al lavoratore rimasto privo d'occupazione il

beneficio, entro limiti precisi, delle prestazioni di disoccupazione previste dalla legislazione dello Stato membro cui esso è stato sottoposto da ultimo;

considerando che, al fine di evitare perdite ingiustificate di prestazioni, è opportuno prevedere norme di comportamento specifiche per le prestazioni di pensionamento anticipato;

considerando che, allo scopo di evitare cumuli ingiustificati di prestazioni, è opportuno prevedere norme di priorità in caso di cumulo di diritti a prestazioni familiari in conformità della legislazione dello Stato competente e in virtù della legislazione del paese di residenza dei familiari;

considerando che è necessario istituire una Commissione amministrativa composta da un rappresentante governativo di ciascuno degli Stati membri, incaricata, in particolare, di trattare ogni questione amministrativa o d'interpretazione derivante dalle disposizioni del presente regolamento e di promuovere la collaborazione fra gli Stati membri;

considerando che lo sviluppo e l'impiego di servizi telematici per lo scambio di informazioni richiedono l'istituzione, sotto l'egida della commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti, di una commissione tecnica avente responsabilità specifiche nei settori del trattamento dell'informazione;

considerando che l'impiego di servizi telematici per lo scambio di dati fra istituzioni richiede disposizioni che garantiscano l'accettazione di documenti scambiati con mezzi elettronici allo stesso modo di quelli su carta;

considerando che gli scambi di informazioni si attuano nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di protezione delle persone fisiche in relazione al trattamento di dati di carattere personale;

considerando che è necessario prevedere disposizioni particolari che rispondano alle caratteristiche proprie delle legislazioni nazionali per facilitare l'applicazione delle norme di coordinamento;

considerando che conformemente all'invito alla semplificazione espresso dal Consiglio di Edimburgo del dicembre 1992, ed in un intento di trasparenza e leggibilità, è opportuno semplificare le norme relative al coordinamento;

considerando che è opportuno abrogare il regolamento (CEE) n.1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori dipendenti, ai lavoratori autonomi ed ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità⁷, e sostituirlo con un nuovo regolamento

considerando che ciò è conforme alle disposizioni del terzo paragrafo dell'art.31B del Trattato;

⁷ G.U. L 149 del 5.7.1971, pag. 2.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO PRIMO
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo primo

Campo d'applicazione quanto alle persone

Il presente regolamento si applica alle persone che sono o sono state soggette alla legislazione di sicurezza sociale di uno o più Stati membri, nonché ai loro familiari e superstiti.

Articolo 2

Campo d'applicazione *ratione materiae*

1. Il presente regolamento si applica a tutte le legislazioni di sicurezza sociale che riguardano in particolare:

- a) la malattia;
- b) la maternità;
- c) l'invalidità;
- d) la vecchiaia;
- e) gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- f) la sopravvivenza o i superstiti;
- g) la morte;
- h) la disoccupazione;
- i) il pensionamento anticipato;
- j) la famiglia.

2. Il presente regolamento si applica ai regimi di sicurezza sociale generali e speciali, contributivi e non contributivi nonché ai regimi relativi agli obblighi del datore di lavoro o dell'armatore.

3. Tuttavia, le disposizioni del titolo terzo non pregiudicano le disposizioni delle legislazioni degli Stati membri relative agli obblighi dell'armatore.

4. Il presente regolamento non si applica all'assistenza sociale.

Articolo 3

Parità di trattamento

1. Le persone che risiedono nel territorio di uno degli Stati membri e alle quali sono applicabili le disposizioni del presente regolamento, sono soggette agli obblighi e sono ammesse al beneficio della legislazione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato, fatte salve le disposizioni particolari del presente regolamento.

2. Lo Stato membro, le cui disposizioni legislative, regolamentari o amministrative attribuiscono effetti giuridici al verificarsi di taluni fatti o avvenimenti, tiene conto, nella misura del necessario, di questi fatti o avvenimenti sopraggiunti in ogni altro Stato membro come se si fossero verificati sul territorio nazionale.

3. Una prestazione concessa a titolo della legislazione di uno Stato membro è considerata, ai fini dell'applicazione della legislazione di un altro Stato membro, come una prestazione concessa a titolo della legislazione di quest'ultimo Stato membro.

Articolo 4

Totalizzazione dei periodi

L'istituzione competente di uno Stato membro, la cui legislazione subordina l'acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni, al compimento di periodi d'assicurazione, tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza compiuti sotto la legislazione di ogni altro Stato membro, come se si trattasse di periodi compiuti sotto la legislazione che essa applica.

Articolo 5

Abolizione delle clausole di residenza

Una prestazione dovuta a titolo della legislazione di uno o di più Stati membri o di questo regolamento non può essere rifiutata o subire alcuna riduzione, né modifica, né sospensione, né soppressione, né confisca per il fatto che il beneficiario risiede nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l'istituzione debitrice, fatte salve le disposizioni particolari contenute nel presente regolamento.

Articolo 6

Relazioni fra questo regolamento e gli altri strumenti di coordinamento

Nel suo campo di applicazione, il presente regolamento si sostituisce ad ogni convenzione di sicurezza sociale.

Articolo 7

Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento:

- a) il termine "attività subordinata" designa un'attività considerata tale per l'applicazione della legislazione di sicurezza sociale dello Stato membro nel territorio del quale è esercitata l'attività in questione;
- b) il termine "attività autonoma" designa un'attività considerata tale per l'applicazione della legislazione di sicurezza sociale dello Stato membro nel territorio del quale è esercitata l'attività in questione;
- c) il termine "lavoratore stagionale" designa qualsiasi persona che si reca nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui risiede, per effettuarvi, per conto di un'impresa o di un datore di lavoro di tale Stato, un lavoro a carattere stagionale la cui durata non può superare in alcun caso gli otto mesi, qualora dimori nel territorio di tale Stato per tutta la durata del suo lavoro; per lavoro a carattere stagionale si deve intendere un lavoro che dipende dal ritmo delle stagioni e si ripete automaticamente ogni anno;
- d) il termine "persona assicurata" designa qualsiasi persona che soddisfa alle condizioni richieste dalla legislazione dello Stato competente per avere diritto alle prestazioni, tenuto conto delle disposizioni del presente regolamento;
- e) il termine "familiare" designa:
 - 1) ai fini dell'applicazione di questo regolamento, ad eccezione del capitolo 1 del titolo terzo:

qualsiasi persona avente diritti derivati e definita o riconosciuta come familiare oppure designata come componente il nucleo familiare dalla legislazione secondo la quale sono erogate le prestazioni;
 - 2) ai fini dell'applicazione del capitolo 1, titolo III (malattia e maternità):

il termine "familiare" designa qualsiasi persona avente diritti derivati e definita o riconosciuta come familiare oppure designata come componente il nucleo familiare dalla legislazione dello Stato membro nel territorio del quale essa risiede. Se questa persona non è riconosciuta tale dalla legislazione dello Stato membro in cui risiede, il termine copre ugualmente la persona che è definita o riconosciuta come familiare oppure designata come componente il nucleo familiare dalla legislazione dello Stato competente per il titolare del diritto alle prestazioni. Tuttavia, se tali legislazioni considerano come familiare o componente il nucleo familiare soltanto una persona che convive con il lavoratore subordinato o autonomo, ove la persona in questione sia prevalentemente a carico di quest'ultimo, si considererà soddisfatta tale condizione.

- f) il termine “residenza” indica il luogo in cui una persona risiede abitualmente e in cui si trova anche il centro abituale dei suoi interessi;
- g) il termine “dimora” indica la dimora temporanea;
- h) il termine “legislazione” indica, per ogni Stato membro, le leggi, i regolamenti, le disposizioni statutarie e ogni altra misura di applicazione riguardanti i settori di sicurezza sociale di cui all’art.2, paragrafo 1.

Questo termine comprende le disposizioni contrattuali che hanno fatto oggetto di una decisione dei poteri pubblici che le rende vincolanti o che ne estende il campo d’applicazione.

Questo termine comprende anche le convenzioni di sicurezza sociale stipulate fra due o più Stati membri o fra uno o più Stati membri e uno o più Stati che non fanno parte dell’Unione europea;

- i) il termine “autorità competente” designa, per ciascuno Stato membro, il ministro, i ministri o un’altra autorità corrispondente nella cui competenza rientrano, per tutto il territorio dello Stato di cui trattasi, o per una parte qualunque di esso, i regimi di sicurezza sociale;
- j) il termine “commissione amministrativa” designa la commissione di cui all’art.56;
- k) il termine “ istituzione” designa, per ciascuno Stato membro, l’organismo o l’autorità incaricata di applicare, in tutto o in parte, la legislazione;
- l) il termine “istituzione competente” designa:
 - i) l’istituzione alla quale l’interessato è iscritto al momento della domanda di prestazioni,

oppure

 - ii) l’istituzione nei cui confronti l’interessato ha diritto a prestazioni o ne avrebbe diritto se egli, il suo familiare o i suoi familiari risiedessero nel territorio dello Stato membro nel quale si trova tale istituzione;

oppure

 - iii) l’istituzione designata dall’autorità competente dello Stato membro in questione,

oppure

 - iv) se si tratta di un regime relativo agli obblighi del datore di lavoro per le prestazioni di cui all’art.2, paragrafo 1, il datore di lavoro o l’assicuratore surrogato o, in mancanza, l’organismo o l’autorità designata dall’autorità competente dello stesso Stato membro in questione;
- m) i termini “istituzioni del luogo di residenza” e “istituzioni del luogo di dimora” designano rispettivamente l’istituzione abilitata a erogare le prestazioni nel luogo in cui l’interessato risiede e l’istituzione abilitata ad erogare le prestazioni nel

luogo in cui l'interessato dimora, secondo la legislazione applicata da tale istituzione oppure, se tale istituzione non esiste, l'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro in questione;

- n) il termine "Stato competente" designa lo Stato membro nel cui territorio si trova l'istituzione competente;
- o) il termine "periodi di assicurazione" designa i periodi di contribuzione, di occupazione o di attività lavorativa autonoma, quali sono definiti o riconosciuti come periodi di assicurazione dalla legislazione sotto la quale sono stati compiuti o sono considerati compiuti, nonché tutti i periodi equiparati, nella misura in cui sono riconosciuti da tale legislazione come equivalenti ai periodi di assicurazione;
- p) i termini "periodi di occupazione" o "periodi di attività lavorativa autonoma" designano i periodi definiti o riconosciuti tali dalla legislazione sotto la quale sono stati compiuti o sono considerati compiuti, nonché tutti i periodi equiparati nella misura in cui sono riconosciuti da tale legislazione come equivalenti ai periodi di occupazione o di attività lavorativa autonoma;
- q) il termine "periodi di residenza" designa i periodi definiti o riconosciuti come tali dalla legislazione sotto la quale sono stati compiuti o sono considerati compiuti;
- r) il termine "pensione" comprende anche le rendite, le prestazioni in capitale che possono essere sostituite alle pensioni o rendite e i versamenti effettuati a titolo di rimborso di contributi nonché, fatte salve le disposizioni del titolo terzo, le maggiorazioni di rivalutazione o gli assegni supplementari;
- s) il termine "prestazioni di pensionamento anticipato" designa:

tutte le prestazioni in denaro ad eccezione delle prestazioni anticipate di vecchiaia, erogate a decorrere da una determinata età ad un lavoratore disoccupato, fino all'età alla quale egli ha diritto alla pensione di vecchiaia o a quella di pensionamento anticipato non ridotta e il cui beneficio non è subordinato alla condizione di porsi a disposizione dei servizi del lavoro dello Stato competente; una prestazione anticipata di vecchiaia designa una prestazione erogata prima dell'età normale di pensionamento e che continua ad essere erogata anche dopo che è stata raggiunta tale età, oppure è sostituita da un'altra prestazione di vecchiaia;

- t) il termine "assegni in caso di morte" designa ogni somma versata una tantum in caso di decesso, escluse le prestazioni in capitale di cui alla lettera r).

TITOLO II

DETERMINAZIONE DELLA LEGISLAZIONE APPLICABILE

Articolo 8

Norme generali

1. Le persone alle quali si applica il seguente regolamento sono soggette alla legislazione di un solo Stato membro. Tale legislazione è determinata conformemente alle disposizioni del presente titolo.
2. Ai fini dell'applicazione del presente titolo, le persone che hanno diritto ad una prestazione, ad eccezione delle prestazioni d'invalidità o di vecchiaia, a titolo dell'esercizio di un'attività professionale, sono considerate come se esercitassero tale attività.
3. Ai fini dell'applicazione del presente titolo, il lavoro svolto a bordo di una nave che batte bandiera di uno Stato membro è considerato come un lavoro svolto nel territorio di tale Stato membro.
4. Fatti salvi gli articoli da 9 a 13:
 - a) la persona che esercita un'attività subordinata o autonoma nel territorio di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato;
 - b) gli impiegati pubblici e il personale assimilato sono soggetti alla legislazione dello Stato membro al quale appartiene l'amministrazione da cui essi dipendono;
 - c) la persona chiamata o richiamata alle armi o al servizio civile da uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato;
 - d) la persona che non rientra nelle categorie di cui alle lettere da a) a c) è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel territorio del quale risiede, fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento che le garantiscono l'erogazione di prestazioni conformemente alla legislazione di uno o più Stati membri.

Articolo 9

Norme particolari in caso di distacco

1. La persona che esercita un'attività subordinata nel territorio di uno Stato membro, presso un'impresa dalla quale dipende normalmente ed è distaccata da questa impresa nel territorio di un altro Stato membro per svolgervi un lavoro per conto della medesima, rimane soggetta alla legislazione del primo Stato membro a condizione che la durata prevedibile di tale lavoro non superi i dodici mesi e che essa non sia inviata in sostituzione di un'altra persona giunta a termine del suo periodo di distacco.

2. la persona che esercita abitualmente attività nel territorio di uno Stato membro e che si reca a svolgere la stessa attività nel territorio di un altro Stato membro rimane soggetta alla legislazione del primo Stato membro a condizione che la durata prevedibile di tale lavoro non superi i dodici mesi.

Articolo 10

Esercizio di attività nel territorio di due o più Stati membri

1. La persona che esercita abitualmente un'attività subordinata nel territorio di due o più Stati membri è soggetta:

- a) alla legislazione dello Stato membro nel territorio del quale essa risiede, se vi esercita un'attività sostanziale;
- b) alla legislazione dello Stato membro nel territorio del quale l'impresa o il datore di lavoro che la occupa principalmente ha la sua sede o il suo domicilio, se essa non esercita attività sostanziali nel territorio dello Stato membro dove risiede.

2. La persona che esercita abitualmente un'attività autonoma nel territorio di due o più Stati membri è soggetta:

- a) alla legislazione dello Stato membro nel territorio del quale essa risiede se vi esercita un'attività sostanziale;
- b) alla legislazione dello Stato membro nel territorio del quale si trova il centro di interessi delle sue attività, se essa non esercita un'attività sostanziale nel territorio dello Stato membro dove risiede;

3. La persona che esercita abitualmente un'attività subordinata e un'attività autonoma nel territorio di vari Stati membri è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio esercita un'attività subordinata o, qualora eserciti una tale attività nel territorio di due o più Stati membri, alla legislazione determinata conformemente al paragrafo 1°.

4. Una persona impiegata come impiegato pubblico o personale assimilato soggetto ad un regime speciale per gli impiegati pubblici di uno Stato membro e che esercita contemporaneamente un'attività subordinata e/o autonoma nel territorio di uno o più Stati membri, è soggetta alla legislazione dello Stato membro in cui essa è coperta in qualità d'impiegato pubblico o di personale assimilato.

5. La persona di cui ai paragrafi precedenti è trattata, ai fini dell'applicazione della legislazione determinata conformemente a queste disposizioni, come se esercitasse l'insieme delle sue attività subordinate o autonome nel territorio dello Stato membro in questione.

Articolo 11

Norme concernenti l'assicurazione volontaria o l'assicurazione facoltativa continuata

1. Gli articoli da 8 a 10 non sono applicabili in materia di assicurazione volontaria o facoltativa continuata, tranne nel caso in cui, per uno dei settori contemplati all'art.2, paragrafo 1, in un determinato Stato membro esista soltanto un regime di assicurazione volontaria.

2. Tuttavia, in materia d'invalidità, di vecchiaia e di morte (pensioni), l'interessato può esser ammesso all'assicurazione volontaria o facoltativa continuata di uno Stato membro, anche se egli è soggetto obbligatoriamente alla legislazione di un altro Stato membro, sempre che tale cumulo sia esplicitamente o implicitamente consentito dalla legislazione del primo Stato membro.

Articolo 12

Norme particolari concernenti il personale di servizio delle missioni diplomatiche e degli uffici consolari, nonché gli agenti ausiliari delle Comunità europee

1. Le disposizioni dell'art.8 paragrafo 4, punto a), sono applicabili ai membri del personale di servizio delle missioni diplomatiche o uffici consolari e ai domestici privati al servizio di tali missioni o uffici.

2. Tuttavia, i lavoratori di cui al paragrafo 1, che sono cittadini dello Stato membro accreditante o dello Stato membro di invio, possono optare per l'applicazione della legislazione di tale Stato. Questo diritto d'opzione può essere esercitato nuovamente alla fine di ogni anno civile e non ha effetto retroattivo.

3. Gli agenti ausiliari delle Comunità europee possono optare fra l'applicazione della legislazione dello Stato membro nel cui territorio sono occupati e la legislazione dello Stato membro cui sono stati soggetti da ultimo, oppure dello Stato membro di cui sono cittadini, per quanto riguarda le disposizioni diverse da quelle relative agli assegni familiari, la cui concessione è disciplinata dal regime applicabile a detti agenti. Questo diritto d'opzione, che può essere esercitato una sola volta, ha effetto dalla data d'entrata in servizio.

Articolo 13

Eccezioni alle disposizioni degli articoli da 8 a 12

1. Due o più Stati membri, le autorità competenti di detti Stati o gli organismi designati da tali autorità, possono prevedere di comune accordo, nell'interesse di talune categorie di persone o di talune persone, eccezioni alle disposizioni degli articoli da 8 a 12.

2. Il titolare di una pensione o rendita dovuta in virtù della legislazione di uno Stato membro, oppure di pensioni o rendite dovute in virtù delle legislazioni di più Stati membri, che risiede nel territorio di un altro Stato membro, può essere esentato a sua richiesta, dall'applicazione della legislazione di quest'ultimo Stato, a condizione che non sia soggetto a questa legislazione a causa dell'esercizio di un'attività subordinata o autonoma.

TITOLO III
DISPOSIZIONI SPECIFICHE ALLE VARIE CATEGORIE DI PRESTAZIONI

CAPITOLO PRIMO
MALATTIA E MATERNITÀ

Articolo 14

Residenza in uno Stato membro diverso dallo Stato competente

La persona iscritta all'assicurazione malattia o maternità, o i suoi familiari, che risiedono nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato competente, beneficiano nello Stato di residenza di prestazioni in natura, compresi gli assegni in caso di morte, erogate per conto dell'istituzione competente, dall'istituzione del luogo di residenza, conformemente alle disposizioni della legislazione che essa applica come se fossero assicurati in virtù di tale legislazione. Essi beneficiano parimenti nello Stato di residenza delle prestazioni in denaro erogate dall'istituzione competente, conformemente alle disposizioni della legislazione che essa applica.

Articolo 15

Dimora nello Stato competente, qualora la residenza si trovi in Stato membro diverso dallo Stato competente

Le persone di cui all'art.14 possono comunque ottenere le prestazioni nel territorio dello Stato competente. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione competente e a suo carico, secondo le disposizioni della legislazione di questo Stato, come se l'interessato risiedesse nello stesso.

Articolo 16

Dimora al di fuori dello Stato competente – norme generali

Fatte salve le disposizioni più favorevoli dell'art.17, la persona assicurata contro il rischio di malattia e di maternità e i suoi familiari che dimorano in uno Stato membro diverso dallo Stato competente, beneficiano delle prestazioni in natura compresi gli assegni in caso di morte, immediatamente necessarie, erogate per conto dell'istituzione competente, dall'istituzione del luogo di dimora, conformemente alle disposizioni della legislazione che essa applica, come se fossero assicurati in virtù di tale legislazione. Queste persone beneficiano di prestazioni in denaro, erogate dall'istituzione competente, conformemente alle disposizioni della legislazione che essa applica.

Articolo 17

Dimora al di fuori dello Stato competente – Norme particolari

1. La persona che esercita un'attività subordinata o autonoma in uno Stato membro diverso dallo Stato competente, nonché il coniuge e i figli a carico che l'accompagnano, beneficiano delle disposizioni dell'art.14 come se risiedessero nel territorio dello Stato in cui è esercitata l'attività subordinata o autonoma o di cui batte bandiera la nave a bordo della quale il lavoratore esercita la sua attività subordinata o autonoma.
2. La persona che dimora in uno Stato membro diverso dallo Stato competente per seguirvi degli studi o una formazione professionale in vista di una qualifica ufficialmente riconosciuta dalle autorità di uno Stato membro, nonché il suo coniuge e i suoi figli a carico che lo accompagnano nel periodo di dimora, beneficiano delle disposizioni dell'art.14 nel corso della dimora nel territorio dello Stato membro in cui la persona prosegue i suoi studi o la sua formazione, come se risiedessero nel territorio di quest'ultimo Stato membro.
3. La persona cui si applicano le disposizioni dell'art.50, nonché il suo coniuge e i suoi figli a carico che l'accompagnano, beneficiano delle disposizioni dell'art.14 come se risiedessero nel territorio dello Stato membro in cui si attua la ricerca di un'occupazione.
4. La persona che, prima di divenire titolare di una pensione, fruiva delle possibilità previste agli articoli 14 e 15, nonché i suoi familiari, conservano questi diritti dopo l'inizio del pensionamento.

Articolo 18

Autorizzazione per ricevere cure adeguate al di fuori dello Stato competente

La persona autorizzata dall'istituzione competente a recarsi nel territorio di un altro Stato membro per ricevervi cure adeguate al suo stato di salute, beneficia delle prestazioni in natura erogate, per conto dell'istituzione competente, dall'istituzione del luogo di dimora, secondo le disposizioni che essa applica, come se fosse ad essa iscritta. L'autorizzazione deve essere concessa qualora le cure di cui si tratta figurino tra le prestazioni previste dalla legislazione dello Stato membro competente o nel cui territorio risiede l'interessato e se le cure in questione, tenuto conto dello stato di salute dello stesso nel periodo in causa e della probabile evoluzione della malattia, non possono essergli praticate entro il lasso di tempo normalmente necessario.

Articolo 19

Calcolo delle prestazioni in denaro

1. L'istituzione competente di uno Stato membro, la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni in denaro si basi su un reddito medio o su una base contributiva media, determina tale reddito medio o tale base contributiva media esclusivamente in funzione dei

redditi accertati o delle basi contributive applicate durante i periodi compiuti sotto detta legislazione.

2. L'istituzione competente di uno Stato membro, la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni in denaro si basi su un reddito forfettario, tiene conto esclusivamente del reddito forfettario oppure, eventualmente, della media dei redditi forfettari corrispondenti ai periodi compiuti sotto detta legislazione.

Articolo 20

Titolare di pensione – prestazioni in natura

1. Il titolare di una o più pensioni e i suoi familiari beneficiano nello Stato di residenza di prestazioni in natura, compresi gli assegni in caso di morte, erogate per conto di tutti gli Stati che versano una pensione, dall'istituzione del luogo di residenza, secondo le disposizioni che essa applica, come se il titolare fosse titolare di una o più pensioni dovuta o dovute secondo questa sola legislazione.

2. L'onere delle prestazioni sarà suddiviso tra gli Stati membri che versano una pensione, proporzionalmente ai periodi compiuti in ogni Stato membro, nella misura in cui l'interessato avrà avuto diritto alle prestazioni in virtù della legislazione d'ogni Stato membro in causa, qualora egli abbia risieduto nel loro territorio.

3. Nel caso in cui gli altri pensionati assicurati nello Stato di residenza siano soggetti a contributi, anche il titolare di pensione vi è soggetto. Il provento di questi contributi sarà suddiviso fra gli Stati membri che versano una pensione, proporzionalmente ai periodi compiuti in ciascuno Stato membro.

4. Due o più Stati membri, oppure le autorità competenti di tali Stati possono prevedere altri sistemi di rimborso o rinunciare a ogni rimborso fra le istituzioni soggette alla loro competenza.

Articolo 21

Titolare di pensione e suoi familiari – prestazioni in denaro

Il titolare o il richiedente di pensione e i suoi familiari beneficiano delle prestazioni in denaro, conformemente alle disposizioni del capitolo "invalidità".

Articolo 22

Richiedente di pensione e suoi familiari

Gli articoli 20 e 21 si applicano per analogia alla persona che, durante l'istruzione di una richiesta di pensione, cessa di aver diritto alle prestazioni di malattia, compresi gli assegni in caso di morte, secondo la legislazione dello Stato membro che era competente da ultimo.

Articolo 23

Diritto alle prestazioni nel paese di residenza

In caso di residenza dei familiari nel territorio di uno Stato membro la cui legislazione non subordina il diritto alle prestazioni in natura, compresi gli assegni in caso di morte, a condizioni di assicurazione o di occupazione, si considera che le prestazioni in natura loro erogate lo siano per conto dell'istituzione che applica la legislazione secondo la quale la persona è assicurata, tranne se il suo coniuge o la persona che ha la tutela dei figli esercita un'attività subordinata o autonoma nel territorio di detto Stato membro.

Articolo 24

Prestazioni in natura di notevole importanza

1. La persona cui l'istituzione di uno Stato membro ha riconosciuto, per essa stessa o per un suo familiare, il diritto a una protesi, a un grande apparecchio o ad altre prestazioni in natura di notevole importanza, prima di essere assicurata secondo la legislazione applicata dall'istituzione di un altro Stato membro, beneficia di queste prestazioni a carico della prima istituzione anche se esse sono concesse quando la persona in questione è assicurata secondo la legislazione applicata dalla seconda istituzione.

2. La Commissione amministrativa definisce l'elenco delle prestazioni alle quali si applicano le disposizioni del paragrafo primo.

Articolo 25

Totalizzazione dei periodi per i lavoratori stagionali

Le disposizioni dell'art.4 sono applicabili ai lavoratori stagionali, anche se si tratta di periodi anteriori ad un'interruzione d'assicurazione che abbia superato la durata prevista dalla legislazione dello Stato competente, a condizione tuttavia che gli interessati non abbiano cessato di essere assicurati per una durata superiore a quattro mesi.

Articolo 26

Rimborsi tra istituzioni

1. Le prestazioni in natura, compresi gli assegni in caso di morte, erogate dall'istituzione di uno Stato membro per conto dell'istituzione di un altro Stato membro, in base alle disposizioni del presente capitolo, danno luogo a rimborso integrale, determinato ed effettuato secondo le modalità previste dal regolamento d'applicazione di cui all'art.71, previa giustificazione delle spese effettivamente sostenute.

2. Due o più Stati membri, o le autorità competenti di questi Stati, possono prevedere altre modalità di rimborso oppure rinunciare ad ogni rimborso fra le istituzioni che rientrano nella loro sfera di competenza.

CAPITOLO 2

INVALIDITÀ

Articolo 27

Disposizioni generali

Le persone, che sono state soggette alle legislazioni di due o più Stati membri, beneficiano delle prestazioni conformemente alle disposizioni del capitolo 3, che si applicano per analogia.

Articolo 28

Preso in considerazione da parte di uno Stato membro dei periodi d'indennizzazione dell'incapacità di lavoro da parte di un altro Stato membro

L'istituzione competente di uno Stato membro, la cui legislazione subordina la concessione d'invalidità alla condizione che, durante un determinato periodo, l'interessato abbia beneficiato di prestazioni di malattia in denaro oppure sia stato incapace di lavorare, tiene conto di ogni periodo durante il quale egli ha beneficiato, secondo la legislazione di un altro Stato membro, per quanto riguarda l'incapacità al lavoro, di prestazioni di malattia in denaro o di conservazione del suo reddito o di prestazioni d'invalidità, come se si trattasse di un periodo in cui gli sono state erogate prestazioni di malattia in denaro in virtù della legislazione che essa applica, o di un periodo in cui egli è stato incapace di lavorare, nel senso previsto da tale legislazione.

Articolo 29

Aggravamento dell'invalidità

In caso d'aggravamento di un'invalidità per la quale una persona beneficia di prestazioni secondo la legislazione di due o più Stati membri, le prestazioni le sono concesse, tenuto conto dell'aggravamento, conformemente alle disposizioni del presente capitolo.

Articolo 30

Determinazione dell'istituzione debitrice in caso di ripresa dell'erogazione delle prestazioni d'invalidità

1. Se, dopo la sospensione delle prestazioni, deve essere ripresa l'erogazione, ad essa provvedono l'istituzione o le istituzioni che erano debtrici delle prestazioni al momento della sospensione, salvo quanto disposto all'art.31.

2. Se, dopo la soppressione delle prestazioni, lo stato dell'interessato giudica la concessione di nuove prestazioni, queste gli vengono erogate conformemente alle disposizioni del presente capitolo.

Articolo 31

Trasformazione delle prestazioni d'invalidità in prestazioni di vecchiaia

1. Le prestazioni d'invalidità sono trasformate, se del caso, in prestazioni di vecchiaia, alle condizioni previste dalla legislazione o dalle legislazioni secondo cui esse sono state concesse e conformemente alle disposizioni del capitolo 3.

2. Ogni istituzione debitrice di prestazioni di invalidità, secondo la legislazione di uno Stato membro, continua ad erogare al beneficiario di prestazioni di invalidità ammesso a far valere diritti a prestazioni di vecchiaia secondo la legislazione di uno o più altri Stati membri conformemente alle disposizioni dell'art.32, le prestazioni di invalidità cui egli ha diritto, secondo la legislazione che essa applica, fino al momento in cui le disposizioni del paragrafo 1 diventano applicabili nei confronti di questa istituzione oppure, per tutto il tempo che l'interessato soddisfa alle condizioni necessarie per beneficiarne.

CAPITOLO 3

VECCHIAIA E MORTE (PENSIONI)

Articolo 32

Disposizioni generali concernenti la liquidazione delle prestazioni quando una persona è stata soggetta alla legislazione di due o più Stati membri

- 1) Tutte le istituzioni competenti devono procedere alla liquidazione delle prestazioni, rispetto a tutte le legislazioni in causa, non appena l'interessato ha presentato una richiesta di liquidazione. Si deroga a tale norma se l'interessato chiede espressamente di rinviare la liquidazione delle prestazioni di vecchiaia di uno o più Stati membri, oppure se non soddisfa contemporaneamente alle condizioni richieste da tutte le legislazioni degli Stati membri cui è stato soggetto, tenuto conto della totalizzazione dei periodi di assicurazione o di residenza.
- 2) Se l'interessato non soddisfa, in un determinato momento, alle condizioni richieste da tutte le legislazioni degli Stati membri, le istituzioni che applicano una legislazione le cui condizioni sono soddisfatte, devono prendere in considerazione, in sede di calcolo secondo le disposizioni dell'art.34, paragrafo 1, lettera a) o paragrafo 2, i periodi compiuti sotto la legislazione le cui condizioni non sono soddisfatte, solamente se questa presa in considerazione dà luogo a prestazioni di importo più elevato.
- 3) Le disposizioni del presente paragrafo si applicano per analogia quando l'interessato richieda espressamente di rinviare la liquidazione delle prestazioni di vecchiaia.
- 4) Un nuovo calcolo è effettuato d'ufficio a mano a mano che le condizioni richieste dalle altre legislazioni sono soddisfatte o qualora una persona richieda la liquidazione di una prestazione di vecchiaia rinviata conformemente al paragrafo 1.
- 5) Le maggiorazioni o gli assegni supplementari di pensione per i figli e le pensioni per gli orfani sono concesse conformemente alle disposizioni del presente capitolo.

Articolo 33

Presa in considerazione dei periodi d'assicurazione o di residenza per l'acquisizione, il mantenimento e il recupero del diritto a prestazioni

- 1) L'istituzione competente di uno Stato membro tiene conto di tutti i periodi di assicurazione e/o di residenza, compiuti sotto la legislazione di ogni altro Stato membro, sia nell'ambito di un regime generale che di un regime speciale.
- 2) Per la concessione delle prestazioni di un regime speciale, qualora la legislazione applicabile lo esiga, i periodi compiuti sotto la legislazione di altri Stati membri sono computati, ai fini della concessione di tali prestazioni, soltanto se sono stati compiuti sotto un regime corrispondente, o in mancanza di questo, nella stessa professione o eventualmente nella stessa occupazione.

3) Se la persona assicurata non soddisfa alle condizioni richieste per beneficiare delle prestazioni di un regime speciale, questi periodi sono presi in considerazione, nello Stato interessato, ai fini della concessione delle prestazioni del regime generale o, in mancanza, del regime applicabile agli operai o agli impiegati, secondo il caso.

4) Anche i periodi che hanno dato luogo a prestazione di un regime speciale di uno Stato membro sono presi in considerazione ai fini della concessione delle prestazioni del regime generale o, in mancanza, del regime applicabile agli operai o agli impiegati, secondo il caso.

Articolo 34

Liquidazione delle prestazioni

1) Se le condizioni richieste dalla legislazione di uno Stato membro per avere diritto alle prestazioni sono soddisfatte senza far ricorso alla totalizzazione dei periodi, l'istituzione competente calcola l'importo della prestazione che sarà dovuta:

- a) da un lato, secondo le sole disposizioni della legislazione che essa applica (pensione nazionale);
- b) dall'altro, secondo le disposizioni del paragrafo 2 (pensione proporzionalizzata).

2) Se le condizioni richieste dalla legislazione di uno Stato membro per avere diritto alle prestazioni sono soddisfatte solamente dalla totalizzazione dei periodi:

- a) L'istituzione competente calcola l'importo teorico della prestazione alla quale l'interessato potrebbe avere diritto se tutti i periodi di assicurazione e/o di residenza che egli ha compiuti sotto la legislazione degli altri Stati membri fossero stati compiuti sotto la legislazione che essa applica, alla data della liquidazione della prestazione stessa. Se secondo questa legislazione l'importo è indipendente dalla durata dei periodi compiuti, tale importo è considerato quale importo teorico.
- b) L'istituzione competente definisce in seguito l'importo effettivo della prestazione (proporzionalizzata) applicando all'importo teorico il rapporto fra la durata dei soli periodi compiuti prima che si avveri il rischio sotto la legislazione che l'istituzione applica e la durata totale dei periodi compiuti prima che si avveri il rischio, sotto la legislazione di tutti gli Stati membri interessati.

3) All'importo calcolato conformemente ai paragrafi 1 e 2 sopracitati, l'istituzione competente applica, se del caso, l'insieme delle clausole di riduzione, sospensione o soppressione previste dalla legislazione secondo la quale la prestazione è dovuta, nei limiti previsti dalle disposizioni del presente capitolo agli articoli 35 al 37.

4) La persona assicurata ha diritto, da parte dell'istituzione competente di ogni paese, all'importo più elevato fra l'importo dovuto in applicazione al diritto nazionale e quello che sarebbe dovuto in applicazione del diritto comunitario.

Articolo 35

Clausole di riduzione, di sospensione o di soppressione, applicabili alle prestazioni d'invalidità, di vecchiaia e morte (pensioni) in applicazione delle legislazioni degli Stati membri (clausole anticumulo) – Disposizioni generali

- 1) A meno che non sia disposto altrimenti nel presente capitolo, le clausole di riduzione, di sospensione e di soppressione previste dalla legislazione di uno Stato membro in caso di cumulo di una prestazione con altre prestazioni di sicurezza sociale relative allo stesso periodo d'assicurazione obbligatoria o con altri redditi di ogni natura, sono opponibili al beneficiario, anche se si tratta di prestazioni acquisite secondo la legislazione di un altro Stato membro o di redditi ottenuti sul territorio di un altro Stato membro.
- 2) Le clausole anticumulo previste dalla legislazione di uno Stato membro nel caso in cui il beneficiario di prestazioni di invalidità o di prestazioni anticipate di vecchiaia eserciti un'attività subordinata o autonoma, gli sono opponibili anche se egli esercita la sua attività nel territorio di un altro Stato membro.
- 3) Tutti i cumuli di prestazioni d'invalidità, e di vecchiaia e morte (pensioni) calcolate o erogate in base ai periodi d'assicurazione e/o residenza, compiuti da una stessa persona, sono considerati cumuli di prestazioni della stessa natura.
- 4) I cumuli di prestazioni che non possono essere considerati della stessa natura nel senso del paragrafo 3, sono considerati quali cumuli di prestazioni di natura diversa.
- 5) L'istituzione competente deve prendere in considerazione le prestazioni o i redditi acquisiti all'estero solamente se la legislazione che essa applica lo prevede in modo esplicito.
- 6) L'istituzione competente deve prendere in considerazione l'importo delle prestazioni da versare da parte di un altro Stato membro prima della detrazione delle imposte, dei contributi di sicurezza sociale e delle altre trattenute individuali.
- 7) L'istituzione competente non deve prendere in considerazione l'importo delle prestazioni acquisite secondo le legislazioni di un altro Stato membro in base ad una assicurazione volontaria o facoltativa continuata.
- 8) Se un solo Stato membro applica clausole anticumulo per il fatto che l'interessato beneficia di prestazioni della stessa natura o di natura diversa secondo la legislazione di altri Stati membri, oppure di redditi acquisiti sul territorio di altri Stati membri, la prestazione dovuta può essere ridotta solamente fino alla concorrenza dell'importo totale delle prestazioni dovute in virtù della legislazione degli altri Stati membri o dei redditi acquisiti nel loro territorio.

Articolo 36

Cumulo delle prestazioni della stessa natura, dovute secondo la legislazione di due o più Stati membri – disposizioni particolari

- 1) Le clausole anticumulo previste dalla legislazione di uno Stato membro non sono applicabili ad una prestazione calcolata conformemente all'art.34, paragrafo 2 (proporzionalità).

2) Una prestazione calcolata conformemente all'art.34 paragrafo 1, lettera a) - prestazione nazionale - può essere ridotta, sospesa o soppressa tramite l'applicazione delle clausole anticumulo previste dalla legislazione di uno Stato membro, unicamente se si tratta:

- a) di una prestazione il cui importo è indipendente dalla durata dei periodi d'assicurazione o di residenza

oppure

- b) di una prestazione il cui importo è determinato prendendo in considerazione un periodo fittizio fra la realizzazione del rischio e una data ulteriore, in caso di cumulo con

- i) una prestazione dello stesso tipo, tranne se due o più Stati membri hanno stipulato un accordo per evitare di prendere in considerazione, due o più volte, lo stesso periodo fittizio,

oppure

- ii) una prestazione il cui importo è indipendente dai periodi di assicurazione o di residenza.

Articolo 37

Cumulo di una o più prestazioni nazionali con una o più prestazioni di natura diversa o con altri redditi, qualora siano interessati due o più Stati membri – Disposizioni particolari

1) Se il beneficio di prestazioni di natura diversa o di altri redditi comporta l'applicazione delle clausole anticumulo relativamente a:

- a) due o più prestazioni calcolate secondo la legislazione nazionale, le istituzioni competenti devono dividere gli importi che non sarebbero pagati in caso di stretta applicazione delle clausole anticumulo, per il numero di prestazioni soggette a dette clausole;
- b) due o più prestazioni calcolate secondo il metodo della proporzionalizzazione (prorata), le istituzioni competenti tengono conto della prestazione o delle prestazioni degli altri Stati membri o degli altri redditi e di tutti gli elementi previsti ai fini dell'applicazione delle clausole anticumulo, in funzione del rapporto fra i periodi di assicurazione e/o di residenza, definito per il calcolo di cui all'art.34, paragrafo 2, punto b) (proporzionalità) di prestazioni;
- c) una o più prestazioni calcolate secondo la legislazione nazionale e una o più prestazioni proporzionalizzate, le istituzioni competenti applicano le clausole anticumulo:
 - i) conformemente al punto a) per quanto concerne le prestazioni nazionali
 - ii) conformemente al punto b) per quanto concerne le prestazioni proporzionalizzate.

2) L'istituzione competente non effettua la divisione prevista per le prestazioni nazionali se la legislazione che essa applica prevede che si tenga conto delle prestazioni di natura diversa e/o di altri redditi, nonché di tutti gli elementi di calcolo per una frazione del loro importo determinato in funzione del rapporto fra i periodi di assicurazione di cui all'art.34, paragrafo 2, lettera b).

3) L'insieme delle disposizioni sopracitate si applica per analogia se la legislazione di uno o più Stati membri prevede che la prestazione non possa essere concessa nel caso in cui una persona benefici di una prestazione di natura diversa secondo la legislazione di un altro Stato membro oppure di altri redditi.

Articolo 38

Disposizioni complementari per il calcolo delle prestazioni

1) Ai fini del calcolo dell'importo teorico e della proporzionalità, di cui all'art.34, paragrafo 2, si applicano le norme seguenti:

- a) l'istituzione competente prende in considerazione la durata massima richiesta dalla legislazione che essa applica, se la durata totale dei periodi di assicurazione e/o di residenza compiuti prima della realizzazione del rischio sotto le legislazioni di tutti gli Stati membri interessati, è superiore a detta durata massima. Questa disposizione non si applica alle prestazioni il cui importo non è funzione della durata dei periodi d'assicurazione;
- b) L'istituzione competente prende in considerazione i periodi che si sovrappongono secondo le modalità stabilite nel regolamento di applicazione di cui all'art. 71.
- c) Se la legislazione di uno Stato membro prevede che il calcolo delle prestazioni si basi su redditi, contributi, maggiorazioni o importi, medi, forfettari o fittizi, l'istituzione competente:
 - i) determina la base di calcolo, media o proporzionale, delle prestazioni in base ai soli periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione che essa applica.
 - ii) impiega, ai fini della determinazione dell'importo da calcolare secondo i periodi di assicurazione e/o di residenza, compiuti sotto la legislazione di altri Stati membri, gli stessi elementi medi, proporzionali, forfettari o fittizi, determinati o constatati per i periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione che essa applica.

2) L'importo teorico di una prestazione, calcolata in base agli elementi indicati nel paragrafo precedente, deve essere debitamente rivalutato e maggiorato come se l'interessato avesse continuato ad esercitare nelle stesse condizioni la sua attività nello Stato membro in causa.

Articolo 39

Attribuzione di un complemento quando la somma delle prestazioni dovute in virtù delle legislazioni dei vari Stati membri non raggiunge il minimo previsto dalla legislazione dello Stato membro in cui risiede il beneficiario

Il beneficiario di prestazioni al quale è stato applicato il presente capitolo non può, nello Stato nel cui territorio egli risiede e se una prestazione gli è dovuta secondo la legislazione di tale Stato, percepire un importo di prestazioni inferiore a quello della prestazione minima fissata dalla legislazione di tale Stato per un periodo di assicurazione o di residenza pari al totale dei periodi presi in considerazione per la liquidazione della sua prestazione, conformemente alle disposizioni di questo capitolo.

L'istituzione competente di tale Stato gli versa, per tutto il periodo della sua residenza nel territorio di tale Stato, un complemento pari alla differenza tra la somma delle prestazioni dovute ai sensi del presente capitolo e l'importo della prestazione minima.

Articolo 40

Rivalutazione e nuovo calcolo delle prestazioni

1. Se, per l'aumento del costo della vita, per la variazione del livello dei redditi o per altre cause di adeguamento, le prestazioni degli Stati interessati sono modificate di una percentuale determinata o di un importo determinato, tale percentuale o importo devono essere applicati direttamente alle prestazioni stabilite, conformemente all'art.34, senza che si debba procedere ad un nuovo calcolo secondo le disposizioni di detto articolo.

2. Per contro, in caso di modifica del modo di determinazione o delle norme per il calcolo delle prestazioni, viene effettuato un nuovo calcolo conformemente alle disposizioni dell'art.34.

INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI

Articolo 41

Diritto alle prestazioni in natura e in denaro

1. Fatte salve le disposizioni più favorevoli del paragrafo 2, le disposizioni degli articoli 14, 15, 16, 18, 19 e 26 si applicano mutatis mutandis alle prestazioni di infortunio sul lavoro e di malattia professionale.
2. La vittima di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale, che dimora in uno Stato membro diverso dallo Stato competente, beneficia delle prestazioni in natura previste nell'ambito del regime degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali erogate, per conto dell'istituzione competente, dall'istituzione del luogo di dimora, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica, come se fosse ad essa iscritta.

Articolo 42

Prestazioni per malattia professionale se l'interessato è stato esposto allo stesso rischio in più Stati membri

1. Quando la persona colpita da malattia professionale ha svolto, sotto la legislazione di due o più Stati membri, un'attività che può provocare detta malattia, le prestazioni cui la persona medesima o i suoi superstiti possono pretendere sono concesse esclusivamente in virtù della legislazione dell'ultimo di questi Stati, le cui condizioni si trovano soddisfatte tenuto conto eventualmente di quanto disposto dai paragrafi da 2 a 4.
2. Se la concessione delle prestazioni per malattia professionale, secondo la legislazione di uno Stato membro, è subordinata alla condizione che la malattia considerata sia stata accertata da un punto di vista medico per la prima volta nel suo territorio, questa condizione è considerata soddisfatta quando tale malattia è stata accertata per la prima volta nel territorio di un altro Stato membro.
3. Se la concessione delle prestazioni per malattia professionale in virtù della legislazione di uno Stato membro è subordinata alla condizione che la malattia considerata sia stata accertata entro un certo termine dopo la cessazione dell'ultima attività che può provocare tale malattia, l'istituzione competente di tale Stato, nell'esaminare in quale momento è stata svolta quest'ultima attività, tiene conto, nella misura necessaria, delle attività della stessa natura svolte sotto la legislazione d'ogni altro Stato membro, come se fossero state svolte sotto la legislazione del primo Stato.
4. Se la concessione delle prestazioni per malattia professionale secondo la legislazione di uno Stato membro è subordinata alla condizione che un'attività che può provocare la malattia considerata sia stata esercitata per una certa durata di tempo, l'istituzione competente di tale Stato tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi nei quali tale attività è stata svolta sotto la legislazione d'ogni altro Stato membro, come se fosse stata svolta sotto la legislazione del primo stato.

Articolo 43

Calcolo delle prestazioni in denaro

1. L'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni in denaro si basa su un reddito medio, determina tale reddito medio esclusivamente in funzione dei redditi accertati durante i periodi compiuti sotto tale legislazione
2. L'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni in denaro si basa su un reddito forfettario, tiene conto esclusivamente del reddito forfettario o, se del caso, della media dei redditi forfettari corrispondenti ai periodi compiuti sotto detta legislazione.

Articolo 44

Spese di trasporto dell'infortunato

1. L'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede l'assunzione dell'onere delle spese di trasporto dell'infortunato fino alla sua residenza o fino all'istituto ospedaliero, assume l'onere di tali spese fino al luogo corrispondente nel territorio di un altro Stato membro dove risiede l'infortunato
2. L'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede l'assunzione dell'onere delle spese di trasporto della salma fino al luogo d'inumazione, assume l'onere di tali spese fino al luogo corrispondente nel territorio di un altro Stato membro nel quale la vittima risiedeva al momento dell'infortunio, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica.

Articolo 45

Aggravamento di una malattia professionale indennizzata

In caso d'aggravamento di una malattia per la quale una persona ha beneficiato o beneficia di un indennizzo secondo la legislazione di uno Stato membro, si applicano le seguenti disposizioni:

- a) se l'interessato, da quando beneficia delle prestazioni, non ha svolto sotto la legislazione di un altro Stato membro un'attività subordinata o autonoma che può provocare o aggravare la malattia considerata, l'istituzione competente del primo Stato è tenuta ad assumere l'onere delle prestazioni, tenendo conto dell'aggravamento, secondo le disposizioni che essa applica;
- b) se l'interessato, da quando beneficia delle prestazioni, ha svolto tale attività sotto la legislazione di un altro Stato membro, l'istituzione competente del primo Stato membro è tenuta ad assumere l'onere delle prestazioni senza tenere conto dell'aggravamento, conformemente alle norme della legislazione che essa applica.

L'istituzione competente del secondo Stato membro concede all'interessato un supplemento il cui importo è pari alla differenza tra l'importo delle prestazioni dovute dopo l'aggravamento e l'importo delle prestazioni che sarebbero state dovute prima dell'aggravamento, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica, se la malattia considerata fosse insorta sotto la legislazione di questo Stato membro.

- c) la clausole di riduzione, sospensione o soppressione previste dalla legislazione di uno Stato membro non sono opponibili al beneficiario di prestazioni liquidate dalle istituzioni di due Stati membri conformemente alla lettera b).

Articolo 46

Norme intese a tenere conto delle particolarità di talune legislazioni

1. Se non esiste alcuna assicurazione contro gli infortuni sul lavoro o le malattie professionali nel territorio dello Stato membro nel quale l'interessato si trova, oppure se un'assicurazione esiste, ma non prevede un'istituzione responsabile dell'erogazione delle prestazioni in natura, queste prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo di dimora o di residenza responsabile dell'erogazione delle prestazioni in natura, in caso di malattia.
2. Se la legislazione dello Stato competente subordina la gratuità completa delle prestazioni in natura all'utilizzazione del servizio medico organizzato dal datore di lavoro, le prestazioni in natura erogate in un altro Stato membro sono considerate come erogate da tale servizio medico.
3. Se la legislazione dello Stato competente prevede un regime relativo agli obblighi del datore di lavoro, le prestazioni in natura erogate in un altro Stato membro sono considerate come erogate a richiesta dell'istituzione competente.
4. Quando il regime dello Stato competente, relativo al risarcimento degli infortuni sul lavoro, non ha il carattere di un'assicurazione obbligatoria, l'erogazione delle prestazioni in natura è effettuata direttamente dal datore di lavoro o dall'assicuratore surrogato.
5. Se la legislazione di uno Stato membro prevede espressamente o implicitamente che gli infortuni sul lavoro o le malattie professionali verificatisi o accertati anteriormente siano presi in considerazione per valutare il grado d'inabilità, accertare il diritto alle prestazioni o determinarne l'ammontare, l'istituzione competente di tale Stato prende in considerazione anche gli infortuni sul lavoro o le malattie professionali verificatisi o accertati anteriormente sotto la legislazione di un altro Stato membro, come se si fossero verificati o fossero stati accertati sotto la legislazione che essa applica.
6. Se la legislazione di uno Stato membro prevede espressamente o implicitamente che gli infortuni sul lavoro o le malattie professionali verificatisi o accertati posteriormente siano presi in considerazione per valutare il grado d'inabilità, accertare il diritto alle prestazioni o determinarne l'ammontare, l'istituzione competente di tale Stato prende in considerazione anche gli infortuni sul lavoro o le malattie professionali verificatisi o accertati posteriormente sotto la legislazione di un altro Stato membro, come se si fossero verificati o fossero stati accertati sotto la legislazione che essa applica, a condizione che:

- 1) l'infortunio sul lavoro o la malattia professionale verificatisi o accertati anteriormente sotto la legislazione che essa applica non abbiano dato luogo ad indennizzo
- 2) l'infortunio sul lavoro o la malattia professionale verificatisi o accertati posteriormente non diano luogo, nonostante le disposizioni di cui al paragrafo 5, ad indennizzo a titolo della legislazione dell'altro Stato membro sotto la quale essi si sono verificati o sono stati accertati.

Articolo 47

Regime applicabile in caso di pluralità di regimi nel paese di residenza o di dimora – Durata massima delle prestazioni

1. Se la legislazione del paese di dimora o di residenza prevede più regimi d'assicurazione, le disposizioni applicabili alle vittime di un infortunio sul lavoro che dimorano o risiedono in uno Stato membro diverso dallo Stato competente, sono quelle del regime dal quale dipendono i lavoratori manuali dell'industria dell'acciaio. Tuttavia, se tale legislazione prevede un regime speciale per i lavoratori delle miniere e delle imprese assimilate, le disposizioni di questo regime sono applicabili a tale categoria di lavoratori quando l'istituzione del luogo di dimora o di residenza alla quale essi si rivolgono è competente per l'applicazione di questo regime.
2. Se la legislazione di uno Stato membro stabilisce una durata massima per l'erogazione delle prestazioni, l'istituzione che applica questa legislazione può tenere conto del periodo durante il quale le prestazioni sono già state erogate dall'istituzione di un altro Stato membro.

CAPITOLO 5

DISOCCUPAZIONE

Articolo 48

Norma specifica sulla totalizzazione dei periodi di assicurazione, di occupazione o di attività autonoma

1. L'istituzione competente di uno Stato membro, la cui legislazione subordina l'acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni al compimento di periodi d'assicurazione o di periodi attività autonoma, tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi d'assicurazione, d'occupazione o d'attività autonoma compiuti sotto la legislazione d'ogni altro Stato membro, come se si trattasse di periodi d'assicurazione, occupazione o attività autonoma compiuti sotto la legislazione che essa applica.

Tuttavia, quando la legislazione applicabile subordina il diritto alle prestazioni al compimento di periodi d'assicurazione, occupazione o attività autonoma, compiuti sotto la legislazione di un altro Stato, tali periodi sono presi in considerazione unicamente a condizione che essi sarebbero stati considerati come periodi d'assicurazione, se fossero stati compiuti sotto tale legislazione.

2. L'applicazione delle disposizioni del paragrafo precedente è subordinata alla condizione che l'interessato abbia compiuto da ultimo:

- o dei periodi d'assicurazione
- o dei periodi d'occupazione
- o dei periodi d'attività autonoma,

secondo le disposizioni della legislazione al titolo della quale sono richieste le prestazioni.

3. Quando la durata dell'erogazione delle prestazioni dipende dalla durata dei periodi di assicurazione, di occupazione o di attività autonoma, si applicano le disposizioni del paragrafo 1.

Articolo 49

Calcolo delle prestazioni

L'istituzione competente di uno Stato membro, la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni si basi sull'importo del reddito anteriore, tiene conto esclusivamente del reddito percepito dall'interessato per l'ultima occupazione che ha esercitato sotto questa legislazione. Tuttavia se l'interessato non ha esercitato la sua ultima occupazione per almeno quattro settimane sotto tale legislazione, le prestazioni sono calcolate in base al reddito usuale corrispondente, nel luogo in cui ha sede l'istituzione competente, a una occupazione equivalente o analoga a quella che l'interessato ha esercitato da ultimo sotto la legislazione di un altro Stato membro.

Articolo 50

Disoccupati che si recano in uno Stato membro diverso dallo Stato competente

1. La persona assicurata che si trova in disoccupazione e si reca in uno Stato membro per cercarvi un'occupazione, conserva il diritto alle prestazioni di disoccupazione in denaro, alle condizioni e nei limiti sottoindicati:

- a) prima della sua partenza, l'interessato deve essere stato iscritto quale richiedente lavoro e deve essere rimasto a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato competente per almeno quattro settimane dall'inizio della disoccupazione. Gli uffici o le istituzioni competenti possono tuttavia autorizzare la sua partenza prima della scadenza di tale termine;
- b) entro sette giorni a decorrere dalla data alla quale l'interessato ha cessato di essere a disposizione dei servizi del lavoro dello Stato che ha lasciato, egli deve iscriversi come richiedente lavoro presso i servizi del lavoro dello Stato membro dove si reca, indi sottoporsi ai controlli che vi sono organizzati e rispettare le condizioni stabilite dalla legislazione di tale Stato. In casi eccezionali, questo termine può essere prorogato dagli uffici o dalle istituzioni competenti.
- c) l'interessato rispetta le condizioni relative al beneficio alle prestazioni di disoccupazione diverse dalle prestazioni in denaro di cui al paragrafo 2. previste dalla legislazione dello Stato dove si reca per cercare una occupazione;
- d) il diritto alle prestazioni è mantenuto per un periodo di sei mesi al massimo, a decorrere dalla data alla quale il disoccupato ha cessato di essere a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato che ha lasciato, senza che la durata totale della concessione delle prestazioni possa superare la durata delle prestazioni a cui ha diritto a norma della legislazione di tale Stato. Le prestazioni sono erogate dall'istituzione competente, secondo le disposizioni che essa applica e a suo carico.

2. La persona di cui al paragrafo 1 beneficia, nel territorio dello Stato ove si reca per cercare un'occupazione, delle prestazioni di disoccupazione diverse dalle prestazioni in denaro, il cui scopo consiste nel facilitare l'accesso al lavoro, alle stesse condizioni dei propri cittadini nazionali, che ricevono una prestazione di disoccupazione nel senso del presente regolamento. Il beneficio delle prestazioni è subordinato al rispetto delle condizioni previste dalla legislazione dello Stato dove il disoccupato è alla ricerca di un'occupazione e le prestazioni sono erogate da tale Stato e a suo carico.

3. Se l'interessato ritorna nello Stato competente prima della scadenza del periodo durante il quale egli ha diritto alle prestazioni in virtù delle disposizioni del paragrafo 1, lettera d), egli continua ad avere diritto alle prestazioni conformemente alla legislazione di tale Stato; perde ogni diritto alle prestazioni a norma della legislazione dello Stato competente se non vi ritorna prima della scadenza di tale periodo. In casi eccezionali tali termine può essere prorogato dagli uffici o dalle istituzioni competenti.

4. Le modalità di cooperazione e la reciproca assistenza fra le istituzioni e gli uffici dello Stato competente e dello Stato in cui la persona si reca per cercare un'occupazione saranno definite nel regolamento di applicazione, di cui all'art.71.

Articolo 51

Disoccupati che durante la loro ultima occupazione risiedevano in uno Stato membro diverso dallo Stato competente

La persona assicurata che si trova in disoccupazione e che nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma risiedeva nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato competente, che si pone a disposizione dei servizi del lavoro nel territorio dello Stato dove risiede, beneficia delle prestazioni erogate dall'istituzione competente, secondo le disposizioni della legislazione dello Stato competente, come se si fosse posta a disposizione dei servizi del lavoro di tale Stato.

CAPITOLO 6

PENSIONE ANTICIPATA

Articolo 52

Norma specifica sulla totalizzazione dei periodi d'assicurazione o d'occupazione

1. L'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione subordina l'acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni al compimento di periodi di assicurazione o di periodi di occupazione, tiene conto nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione o d'impiego compiuti sotto la legislazione di ogni altro Stato membro come se si trattasse di periodi di assicurazione o di occupazione compiuti sotto la legislazione che essa applica.

Tuttavia, quando la legislazione applicabile subordina il diritto alle prestazioni al compimento di periodi di assicurazione, i periodi d'occupazione, compiuti sotto la legislazione di un altro Stato membro, sono presi in considerazione solo a condizione che essi sarebbero stati considerati come periodi d'assicurazione se fossero stati compiuti sotto tale legislazione.

2. L'applicazione delle disposizioni del paragrafo precedente è subordinata alla condizione che l'interessato abbia compiuto da ultimo:

- dei periodi d'assicurazione
- oppure dei periodi d'occupazione,

secondo le disposizioni della legislazione a titolo della quale sono richieste le prestazioni.

CAPITOLO 7

PRESTAZIONI FAMILIARI, PRESTAZIONI PER FIGLI A CARICO DI TITOLARI DI PENSIONI, PRESTAZIONI PER ORFANI

Articolo 53

Norme di priorità in caso di cumulo di diritti a prestazioni

Qualora siano dovute da più Stati membri, in virtù della loro legislazione o del presente regolamento, prestazioni familiari, prestazioni per orfani o prestazioni per figli a carico del titolare di pensione, nel corso dello stesso periodo e per lo stesso familiare, l'istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione prevede l'importo di prestazioni più elevato, eroga integralmente tale importo. L'onere sarà suddiviso in modo uguale fra gli Stati membri interessati, tramite rimborso fra le istituzioni competenti nel limite dell'importo previsto dalle legislazioni che esse applicano.

Articolo 54

Erogazione delle prestazioni - persona che ha effettivamente a carico i familiari

Se le prestazioni familiari, le prestazioni per orfani o le prestazioni per figli a carico del titolare di pensione non sono destinate alla persona a cui devono essere erogate al mantenimento dei familiari, l'istituzione competente eroga le suddette prestazioni con effetto liberatorio, alla persona fisica o giuridica che ha effettivamente a carico i familiari

CAPITOLO 8

PRESTAZIONI SPECIALI

Articolo 55

1. Il presente capitolo si applica alle prestazioni in denaro di carattere non contributivo, le cui modalità di erogazione sono strettamente legate ad un contesto economico e sociale particolare e che:

a) sono erogate previa indagine sulle risorse

oppure

b) mirano unicamente a garantire la protezione specifica dei portatori di handicap,

a condizione che queste prestazioni siano citate all'allegato 1.

2. Fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento, le persone alle quali esso è applicabile beneficiano delle prestazioni speciali di cui al paragrafo 1 esclusivamente sul territorio dello Stato membro in cui risiedono e secondo la legislazione di tale Stato. Le prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza e a suo carico.

3. L'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione subordina il diritto di prestazioni di cui al paragrafo 1 al compimento di periodi di residenza, tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi di residenza compiuti nel territorio di qualunque altro Stato membro come se si trattasse di periodi compiuti nel territorio del primo Stato membro.

4. Qualora la legislazione di uno Stato membro subordini l'erogazione di prestazioni di cui al paragrafo 1, destinate agli invalidi o ai portatori di handicap, alla condizione che l'invalidità o l'handicap siano stati constatati per la prima volta nel territorio di tale Stato membro, si considera soddisfatta questa condizione qualora la constatazione sia stata effettuata per la prima volta nel territorio di un altro Stato membro.

TITOLO IV

COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER IL COORDINAMENTO DEI SISTEMI DI SICUREZZA SOCIALE

Articolo 56

Composizione e funzionamento

1. La commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, qui di seguito denominata "commissione amministrativa", istituita presso la Commissione delle Comunità europee, è composta da un rappresentante di ciascuno degli Stati membri, assistito all'occorrenza da consiglieri tecnici. Un rappresentante della Commissione partecipa con funzione consultiva alle sessioni della commissione amministrativa.
2. Lo statuto della commissione amministrativa è stabilito dai suoi membri di comune accordo.
3. La segreteria della commissione amministrativa è assicurata dai servizi della Commissione delle Comunità europee.

Articolo 57

Compiti della commissione amministrativa

La commissione amministrativa è incaricata di:

- a) trattare ogni questione amministrativa o di interpretazione derivante dalle disposizioni del presente regolamento e degli ulteriori regolamenti o di ogni altro accordo che dovesse intervenire nel quadro di questi, senza pregiudizio del diritto delle autorità, delle istituzioni e delle persone interessate di fare ricorso alle procedure e alle giurisdizioni previste dalle legislazioni degli Stati membri, dal presente regolamento e dal Trattato;
- b) promuovere e sviluppare la collaborazione tra gli Stati membri in materia di sicurezza sociale;
- c) modernizzare le procedure necessarie allo scambio di informazioni, in particolare adattando agli scambi telematici i flussi di informazioni fra le istituzioni, tenuto conto dell'evoluzione del trattamento dell'informazione in ciascuno Stato membro. La commissione amministrativa adotta le norme d'architettura comune per i servizi telematici, in particolare in materia di sicurezza e d'impiego delle norme. Essa stabilisce le modalità di funzionamento della parte comune dei servizi telematici,

- d) esercitare ogni altra funzione che rientri nella sua competenza in virtù delle disposizioni del presente regolamento e del regolamento di applicazione o di ogni altro accordo che dovesse intervenire nel quadro dei suddetti regolamenti;
- e) presentare ogni utile proposta alla Commissione delle Comunità europee in vista dell'elaborazione di ulteriori regolamenti e di una revisione del presente regolamento e dei regolamenti ulteriori.

Articolo 58

Commissione tecnica per il trattamento dell'informazione

1. È istituita nell'ambito della commissione amministrativa una commissione tecnica per il trattamento dell'informazione, qui di seguito denominata "commissione tecnica". Essa elabora relazioni e formula un parere motivato prima che la commissione amministrativa prenda una decisione in virtù dell'art.57 lettera c). Le modalità di funzionamento e la composizione della commissione tecnica sono determinate dalla commissione amministrativa.

2. la commissione tecnica:

- a) raccoglie i documenti tecnici pertinenti e intraprende gli studi e i lavori richiesti allo scopo di svolgere i compiti che le sono affidati;
- b) sottopone alla commissione amministrativa le relazioni e i pareri motivati di cui al paragrafo 1;
- c) realizza ogni altro compito e studio sulle questioni che la commissione amministrativa le sottopone

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 59

Cooperazione delle autorità competenti

1. Le autorità competenti degli Stati membri si comunicano tutte le informazioni concernenti:

- a) i provvedimenti presi per l'applicazione del presente regolamento;
- b) le modifiche delle loro legislazioni che possono influire sull'applicazione del presente regolamento.

2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, le autorità e le istituzioni degli Stati membri si prestano assistenza come se si trattasse dell'applicazione della propria legislazione. La collaborazione amministrativa di dette autorità e istituzioni è in linea di massima gratuita. Tuttavia, le autorità competenti degli Stati membri possono concordare il rimborso di talune spese.

3. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, le autorità e le istituzioni degli Stati membri possono comunicare direttamente fra loro, nonché con le persone interessate o i loro mandatari.

4. Le autorità, le istituzioni e gli organi giurisdizionali di uno Stato membro non possono respingere le richieste o altri documenti loro inviati solo perché redatti in una lingua ufficiale di un altro Stato membro.

Articolo 60

Protezione dei dati di carattere personale

1. Quando, in virtù del presente regolamento o del regolamento d'applicazione di cui all'art.71, le autorità o le istituzioni di uno Stato membro comunicano i dati di carattere personale alle autorità o alle istituzioni di un altro Stato membro, tale comunicazione è soggetta alle disposizioni della legislazione in materia di protezione dei dati dello Stato membro che li trasmette. Ogni comunicazione ulteriore, nonché la memorizzazione, la modificazione o la distruzione dei dati sono soggette alle disposizioni della legislazione in materia di protezione dei dati dello Stato membro che le riceve.

2. L'invio di dati richiesti per l'applicazione del presente regolamento e del suo regolamento d'applicazione da uno Stato membro verso un altro Stato membro deve essere attuato nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di protezione delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati di carattere personale.

Articolo 61

Elaborazione elettronica dell'informazione

1. Gli Stati membri impiegano progressivamente servizi telematici per lo scambio elettronico fra istituzioni dei dati richiesti per l'applicazione del regolamento e del suo regolamento d'applicazione. Lo scopo dell'impiego dei servizi telematici è di permettere un'applicazione efficace del regolamento e del suo regolamento d'applicazione, nonché un'accelerazione dell'erogazione e del pagamento delle prestazioni. La Commissione appoggia le attività d'interesse comune a partire dal momento in cui gli Stati membri instaurano questi servizi telematici.

2. Ogni Stato membro ha la responsabilità di gestire la parte che gli compete dei servizi telematici, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione delle persone fisiche, in rapporto al trattamento dei dati di carattere personale.

3. Un messaggio elettronico inviato da un'istituzione conformemente alle disposizioni del presente regolamento e del suo regolamento di applicazione non può essere rifiutato da alcuna autorità o istituzione di un altro Stato membro per il motivo che esso è stato ricevuto tramite mezzi elettronici, una volta che l'istituzione destinataria si è dichiarata in grado di ricevere messaggi elettronici. La riproduzione e la registrazione di tali messaggi è ritenuta essere una riproduzione corretta ed esatta del documento originale o una rappresentazione dell'informazione alla quale esso si riferisce, salvo prova del contrario.

Un messaggio elettronico è considerato valido se il sistema informatico sul quale esso è registrato comporta gli elementi di sicurezza necessari ad evitare ogni alterazione o ogni comunicazione della registrazione o ogni forma d'accesso a detta registrazione. L'informazione registrata deve poter essere riprodotta in qualunque momento sotto una forma immediatamente leggibile. Quando un messaggio elettronico è trasmesso da un'istituzione di sicurezza sociale verso un'altra, sono prese misure di sicurezza adeguate, conformemente alle disposizioni comunitarie in materia di protezione delle persone fisiche, in relazione al trattamento dei dati di carattere personale.

Articolo 62

Finanziamento delle azioni nel settore della sicurezza sociale

Nel contesto del presente regolamento, la Commissione può finanziare:

- azioni miranti a migliorare gli scambi d'informazioni tra le autorità e istituzioni di sicurezza sociale degli Stati membri compreso lo scambio elettronico di dati.
- ogni altra azione, quali studi e riunioni di esperti, nonché azioni miranti ad informare i cittadini e le categorie professionali interessate sui diritti derivanti dal presente regolamento, in particolare tramite pubblicazioni, nonché l'organizzazione di conferenze e seminari.

Esenzioni o riduzioni di tasse – dispensa dal visto di legalizzazione

1. Il beneficio delle esenzioni o riduzioni di tasse, di bolli, di diritti di cancelleria o di registro, previsto dalla legislazione di uno Stato membro per gli atti o documenti da produrre in applicazione della legislazione di tale Stato è esteso agli atti o documenti analoghi da produrre in applicazione della legislazione di un altro Stato membro o del presente regolamento.
2. Tutti gli atti e documenti di qualsiasi specie da produrre per l'applicazione del presente regolamento, sono dispensati dal visto di legalizzazione delle autorità diplomatiche e consolari.

Articolo 64

Domande, dichiarazioni o ricorsi inoltrati presso un'autorità, un'istituzione o un organo giurisdizionale di uno Stato membro diverso dallo Stato competente

Le domande, le dichiarazioni o i ricorsi che, in applicazione della legislazione di uno Stato membro, devono essere presentati entro un dato termine presso un'autorità, un'istituzione o un organo giurisdizionale di tale Stato, sono ricevibili se sono presentati, entro lo stesso termine, presso un'autorità, un'istituzione o un organo giurisdizionale corrispondente di un altro Stato membro. In tale caso, l'autorità, l'istituzione o l'organo giurisdizionale investito trasmette senza indugio tali domande, dichiarazioni o ricorsi all'autorità, all'istituzione o all'organo giurisdizionale competente del primo Stato, direttamente o tramite le autorità competenti degli Stati membri interessati. La data alla quale le domande, le dichiarazioni o i ricorsi sono stati presentati presso un'autorità, un'istituzione o un organo giurisdizionale del secondo Stato è considerata come la data di presentazione presso l'autorità, l'istituzione o l'organo giurisdizionale competente a darvi seguito.

Articolo 65

Perizie mediche

1. Le perizie mediche previste dalla legislazione di uno Stato membro possono essere effettuate, dietro richiesta dell'istituzione competente, nel territorio di un altro Stato membro dall'istituzione del luogo di dimora o di residenza del beneficiario di prestazioni, alle condizioni previste dal regolamento d'applicazione di cui all'art. 71 o, in mancanza, alle condizioni concordate dalle autorità competenti degli Stati membri interessati.
2. Le perizie mediche effettuate alle condizioni previste al paragrafo 1 si considerano effettuate nel territorio dello Stato competente.

Articolo 66

Trasferimenti da uno Stato membro all'altro delle somme dovute in applicazione del presente regolamento

Se del caso, i trasferimenti di somme derivanti dall'applicazione del presente regolamento, hanno luogo conformemente agli accordi vigenti in materia tra gli Stati membri interessati al momento del trasferimento. Qualora tra due Stati membri non siano in vigore accordi di tale genere, le autorità competenti di detti Stati o le autorità da cui dipendono i pagamenti internazionali stabiliscono, di comune accordo, le disposizioni necessarie per effettuare tali trasferimenti.

Articolo 67

Modalità particolari d'applicazione delle legislazioni di taluni Stati membri

Le disposizioni particolari di applicazione delle legislazioni di taluni Stati membri che si rivelano necessarie per garantire i diritti derivanti dal presente regolamento o che prevedono norme più favorevoli per gli interessati, figurano nell'allegato 2.

Articolo 68

Recupero di contributi e reclamo di prestazioni indebitamente erogate

1. Il recupero dei contributi dovuti ad un'istituzione di uno Stato membro, nonché il reclamo di prestazioni indebitamente erogate da parte dell'istituzione di uno Stato membro, possono essere effettuati sul territorio di un altro Stato membro secondo la procedura amministrativa e con le garanzie e i privilegi applicabili al recupero dei contributi, nonché al reclamo delle prestazioni indebitamente erogate dall'istituzione corrispondente di quest'ultimo Stato.
2. Le decisioni esecutive delle istanze giudiziarie e delle autorità amministrative, riguardanti il recupero di contributi, di interessi e di spese definiti oppure il reclamo di prestazioni indebitamente erogate in virtù della legislazione di uno Stato membro, sui quali non è più possibile presentare ricorso, sono poste in esecuzione su richiesta dell'istituzione competente nel territorio di un altro Stato membro, secondo le procedure previste dalla legislazione di quest'ultimo Stato. Queste decisioni sono dichiarate esecutive nel territorio dello Stato membro in cui ha sede l'istituzione alla quale ha presentato richiesta l'istituzione competente, nella misura in cui la legislazione di tale Stato lo esige.
3. In caso d'esecuzione forzata, di fallimento o concordato, i crediti dell'istituzione di uno Stato membro beneficeranno, in un altro Stato membro, di privilegi identici a quelli che la legislazione di quest'ultimo Stato riconosce nel suo territorio ai crediti della stessa natura.
4. Le modalità d'applicazione delle disposizioni del presente articolo saranno regolamentate, se del caso, dal regolamento d'applicazione di cui all'art.71 o tramite accordi fra gli Stati membri.

Diritti delle istituzioni debtrici nei confronti di terzi responsabili

1. Se, in virtù della legislazione di uno Stato membro, una persona beneficia di prestazioni per un danno risultante da fatti verificatisi nel territorio di un altro Stato membro, gli eventuali diritti dell'istituzione debitrice nei confronti del terzo, tenuto a risarcire il danno, sono disciplinati nel modo seguente:

- a) quando l'istituzione debitrice è surrogata, in virtù della legislazione che essa applica, nei diritti che il beneficiario ha nei confronti del terzo, tale surrogazione è riconosciuta da ogni Stato membro;
- b) quando l'istituzione debitrice vanta in linea diretta un diritto nei confronti del terzo, ogni Stato membro riconosce tale diritto.

2. Se, in virtù della legislazione di uno Stato membro, una persona beneficia di prestazioni per un danno risultante da fatti verificatisi nel territorio di un altro Stato membro, le disposizioni della suddetta legislazione che determinano i casi in cui è esclusa la responsabilità civile dei datori di lavoro o dei lavoratori subordinati che essi occupano, si applicano nei confronti della suddetta persona o dell'istituzione competente.

Le disposizioni del paragrafo 1 sono applicabili anche agli eventuali diritti dell'istituzione debitrice nei confronti di un datore di lavoro o dei lavoratori subordinati che egli occupa, nei casi in cui la loro responsabilità non è esclusa.

3. Qualora ai sensi dell'art.26, paragrafo 2, due o più Stati membri o le autorità competenti di tali Stati abbiano concluso un accordo di rinuncia al rimborso tra le istituzioni che rientrano nell'ambito della loro competenza, gli eventuali diritti nei confronti di un terzo responsabile del danno sono disciplinati nel modo seguente:

- a) qualora l'istituzione dello Stato membro di dimora o di residenza eroghi ad una persona delle prestazioni per un danno occorso nel proprio territorio, detta istituzione potrà avvalersi del diritto di surrogazione o dell'azione diretta, nei confronti del terzo tenuto a risarcire il danno, conformemente alla legislazione che essa applica;
- b) per l'applicazione della lettera a):
 - i) il beneficiario delle prestazioni sarà considerato essere assicurato presso l'istituzione del luogo di dimora o di residenza e
 - ii) la suddetta istituzione sarà considerata essere l'istituzione debitrice,
- c) si continuano ad applicare le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 alle prestazioni non contemplate dall'accordo di rinuncia nel quale si fa riferimento nel presente paragrafo.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 70

Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento non fa sorgere alcun diritto per un periodo precedente la data della sua applicazione nel territorio dello Stato membro interessato.
2. Ogni periodo d'assicurazione e, eventualmente, ogni periodo di occupazione o di residenza compiuto sotto la legislazione di uno Stato membro prima della data di applicazione del presente regolamento nel territorio di tale Stato membro, è preso in considerazione per la determinazione dei diritti acquisiti in conformità delle disposizioni del presente regolamento.
3. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, un diritto è acquisito in virtù del presente regolamento anche se si riferisce ad un evento verificatosi prima della data di applicazione del presente regolamento nel territorio dello Stato membro interessato.
4. Ogni prestazione che non è stata liquidata o che è stata sospesa a causa della cittadinanza o della residenza dell'interessato, è liquidata o ristabilita a richiesta dello stesso, a decorrere dalla data d'applicazione del presente regolamento nel territorio dello Stato membro interessato, a meno che i diritti anteriormente liquidati non abbiano dato luogo a liquidazione in capitale.
5. I diritti degli interessati che hanno ottenuto la liquidazione di una pensione o rendita prima della data di applicazione del presente regolamento nel territorio dello Stato membro interessato, possono essere riveduti su loro richiesta, tenendo conto delle disposizioni del presente regolamento.
6. Se la domanda di cui al paragrafo 4 o al paragrafo 5 è presentata nel termine di due anni dalla data di applicazione del presente regolamento sul territorio dello Stato membro interessato, i diritti in esso previsti sono acquisiti a decorrere da tale data: agli interessati non potranno essere opposte le disposizioni previste dalla legislazione di qualsiasi Stato membro concernenti la decadenza o la prescrizione dei diritti.
7. Se la domanda di cui al paragrafo 4 o al paragrafo 5 è presentata dopo la scadenza del termine di due anni a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento nel territorio dello Stato membro interessato, i diritti che non sono decaduti o prescritti sono acquisiti a decorrere dalla data della domanda, fatte salve disposizioni più favorevoli della legislazione di ciascuno Stato membro.
8. Se, in conseguenza dell'applicazione del presente regolamento, una persona era soggetta alla legislazione di uno Stato membro diverso da quello alla legislazione del quale è soggetta in virtù delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71, tale persona non sarà soggetta alla legislazione del secondo Stato membro a meno che non ne faccia domanda. La domanda deve essere presentata presso l'istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione è applicabile conformemente al regolamento (CEE) n. 1408/71, in un termine di due anni a decorrere dalla data d'applicazione del presente regolamento.

Articolo 71

Regolamento d'applicazione

Un regolamento ulteriore definirà le modalità d'applicazione del presente regolamento. Il regolamento d'applicazione dovrà essere adottato entro e non oltre un anno a decorrere dalla data d'adozione del presente regolamento.

Articolo 72

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee*. Esso è applicabile a decorrere dalla data d'entrata in vigore del regolamento di applicazione di cui all'art.71.

Articolo 73

Abrogazione

Il regolamento (CEE) n.1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e il regolamento (CEE)⁸ n.574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972, che fissa le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n.1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità⁹, sono abrogati.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ogni Stato membro.

⁸ G.U. L 149 del 5/7/1971, p.2. Regolamento modificato da ultimo.....

⁹ G.U. L 74 del 27/3/1972, p.1. Regolamento modificato da ultimo.....

ALLEGATO I

(Articolo 55)

Prestazioni speciali

A. Belgio

.....

B. Danimarca

.....

C. Germania

.....

D. Spagna

.....

E. Francia

.....

F. Grecia

.....

G. Irlanda

.....

H. Italia

.....

I. Lussemburgo

.....

J. Paesi Bassi

.....

K. Austria

.....

L. Portogallo

.....

M. Finlandia

.....

N. Svezia

.....

O. Regno Unito

.....

ALLEGATO II

(Articolo 67)

Disposizioni particolari d'applicazione delle legislazioni di taluni Stati membri

A. Belgio

.....

B. Danimarca

.....

C. Germania

.....

D. Spagna

.....

E. Francia

.....

F. Grecia

.....

G. Irlanda

.....

H. Italia

.....

I. Lussemburgo

.....

J. Paesi Bassi

.....

K. Austria

.....

L. Portogallo

.....

M. Finlandia

.....

N. Svezia

.....

O. Regno Unito

.....

Scheda finanziaria

1. DENOMINAZIONE DELL'AZIONE: Proposta intesa a semplificare le norme comunitarie in materia di coordinamento dei regimi di sicurezza sociale (semplificazione del regolamento 1408/71 e del regolamento 574/72, da ultimo modificato dal regolamento 1606/98 del 29 giugno 1998, GU L209, pag.1), ed in particolare l'articolo 62.

2. LINEE DI BILANCIO INTERESSATE B3-4110 (parte relativa ai regolamenti 1408/71 e 574/72, V/E/3), parte A (Titolo A1, A2, A4, A5, A7: spese di personale), A-7031 (Riunioni della Commissione in virtù degli articoli 56-58 della proposta).

3. BASE GIURIDICA: Articoli 8A, 48, 51 e 235 del trattato

4. DESCRIZIONE DELL'AZIONE :

4.1 Obiettivo generale dell'azione: la proposta intende semplificare le norme comunitarie in materia di coordinamento dei regimi nazionali di sicurezza sociale. Il controllo amministrativo dell'applicazione del regolamento verrà effettuato dalla Commissione europea (unità V/E/3), dalla commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti e dalla commissione tecnica (cfr gli. artt. 56-58 della proposta) per quanto riguarda i problemi nazionali. Per agevolare il controllo amministrativo dell'applicazione del regolamento, nonché il miglioramento del servizio alle persone che fanno valere i propri diritti in virtù degli articoli 8A e 48 del trattato, occorrerà intraprendere azioni intese a migliorare lo scambio di informazioni fra autorità e istituzioni di sicurezza sociale degli Stati membri, ivi compreso lo scambio elettronico di dati, come pure qualsivoglia altra azione quale studi e riunioni di esperti, nonché azioni volte ad informare i cittadini ed i gruppi professionali interessati circa i diritti derivanti dal regolamento, in particolare tramite pubblicazioni e l'organizzazione di conferenze e seminari (cfr. l'articolo 62 della proposta).

4.2 Periodo previsto per l'azione e modalità di rinnovo o proroga.
Azione di durata indeterminata.

5. CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE/ENTRATE

5.1 *ISNO*

5.2 *SD*

5.3 *Tipo di entrata: nessuno*

6. NATURA DELLE SPESE/ENTRATE

- *sovvenzione nel quadro di un cofinanziamento con altre fonti del settore pubblico o privato.*
- *Altre: appalti (in particolare per le pubblicazioni, l'organizzazione di seminari e conferenze, nonché per gli studi).*
- *Qualora l'azione produca risultati economici positivi, è previsto il rimborso totale o parziale del contributo finanziario comunitario?: **No***
- *L'azione proposta implica una variazione del livello delle entrate? In caso affermativo, precisare la natura della variazione e il tipo di entrate in questione: **No***

7. INCIDENZA FINANZIARIA

7.1 Metodo di calcolo del costo totale dell'azione (definizione dei costi unitari):
Stima basata sulle spese degli anni precedenti.

7.2 Ripartizione per elementi del costo dell'azione

In milioni di Ecu (prezzi correnti)

Ripartizione	Bilanc io n	n + 1	n + 2	n + 3	n + 4	n + 5 ed eserc. succ.	Totale
Sovv.conferenze	0,3	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	2,05
Sovv. Scambi	0,1	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,85
Sovv.progetti TC	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	1,2
Rete	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	1,2
Pubblicazioni	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,6
Assistenza tecnica	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	1,2
Totale	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	7,1

7.3 Spese operative per studi, esperti ecc., contenute nella parte B del bilancio

In milioni di Ecu (prezzi correnti)

	Bilanc io n	n + 1	n + 2	n + 3	n + 4	N + 5 ed Eserc. succ.	Totale
- Studi - Riunioni di esperti - Conferenze e congressi - Informazioni e pubblicazioni	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,6
Totale	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,6

7.4 Scadenziario stanziamenti d'impegno/stanziamenti di pagamento

In milioni di Ecu

	Bilanc io n	n + 1	n + 2	n + 3	n + 4	n + 5 ed eserc. succ.	Totale
Stanziamenti d'impegno	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	7,1
Stanziamenti di pagamento							

n	0,8						
n+1		1,2					
n+2			1,2				
n+3				1,2			
n+4					1,2		
n+5						1,5	
ed eserc.succ.						1,5	
Totale	0,8	1,2	1,2	1,2	1,2	1,5	7,1

8. DISPOSIZIONI ANTIFRODE PREVISTE

- Misure specifiche di controllo previste: si applicano le disposizioni del regolamento finanziario. Le azioni previste non necessitano di particolari disposizioni antifrode. Il controllo delle azioni avverrà in stretta collaborazione con gli Stati membri rappresentati presso la commissione amministrativa e la commissione tecnica.

9. ELEMENTI D'ANALISI COSTO-EFFICACIA

9.1. Obiettivi specifici quantificabili, beneficiari

- Obiettivi specifici : nesi con l'obiettivo generale: informazioni al pubblico circa le disposizioni comunitarie relative al coordinamento dei regimi di sicurezza sociale. Sostegno alle competenti istituzioni degli Stati membri per il miglioramento degli scambi elettronici di dati fra istituzioni competenti nell'intento di accelerare l'erogazione delle prestazioni ai lavoratori migranti. Vi figurano parimenti gli scambi di funzionari fra istituzioni competenti.

- Beneficiari: distinguere eventualmente per ogni singolo obiettivo, precisare chi sono i beneficiari finali dell'intervento finanziario della Comunità e gli intermediari cui si è fatto ricorso: popolazione europea; concessione rapida di prestazioni sociali quando si fa valere il diritto alla libera circolazione dei lavoratori;*
- istituzioni competenti: riduzione delle spese operative e migliore applicazione del diritto comunitario, nonché strumento di lotta alle frodi transfrontaliere.*

9.2. Giustificazione dell'azione

- Necessità dell'intervento finanziario comunitario, in particolare alla luce del principio di sussidiarietà: il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale può essere effettuato soltanto a livello comunitario.

- Scelta delle modalità dell'intervento*
 - * vantaggi rispetto ad altre misure prevedibili (vantaggi comparati)*
 - * analisi delle azioni analoghe eventualmente condotte a livello comunitario o nazionale*
 - * effetti derivati e moltiplicatori previsti*
- Principali fattori aleatorii che possono incidere sui risultati specifici dell'azione.*

9.3 Controllo e valutazione dell'azione

- Indicatori di efficacia prescelti*
 - * indicatori di output (misura delle attività intraprese)*
 - * indicatori d'impatto secondo gli obiettivi perseguiti*
- Modalità e periodicità previste della valutazione*
- Valutazione dei risultati ottenuti (in caso di continuazione o rinnovo di un'azione). Il controllo delle azioni avverrà in stretta collaborazione dei membri della commissione amministrativa e della commissione tecnica. Ogni azione sarà formulata in termini di obiettivi da raggiungere e di descrizione degli strumenti che consentono di verificare se l'obiettivo è stato raggiunto.*

10. SPESE AMMINISTRATIVE (PARTE A DELLA SEZIONE III DEL BILANCIO)

Questa parte deve essere inviata alla alla DG XIX e alla DG IX; quest'ultima la trasmetterà successivamente alla DG XIX corredata del suo parere.

L'effettiva mobilitazione delle necessarie risorse amministrative dipenderà dalla decisione annuale della Commissione relativa all'assegnazione delle risorse, tenuto in particolare conto degli effettivi e degli importi supplementari accordati dall'autorità di bilancio.

10.1 Incidenza sull'organico

Tipi di posti		Effettivi da destinare alla gestione dell'azione		Di cui		durata
		Posti permanenti	Posti temporanei	Tramite utilizzazione di risorse disponibili presso la DG o il servizio interessato	Ricorrendo a risorse supplementari	Indeterminata
Funzionari o Agenti temporanei	A	7	1	8		
	B	2		2		
	C	5	1	6		
Altre risorse			2 (END)	2		
Totale		14	4	14		

Per le risorse supplementari, indicare con quale frequenza sarà necessaria la loro disponibilità.

10.2 Incidenza finanziaria globale delle risorse umane supplementari

	Importi	Metodo di calcolo
Funzionari	1728000	$16 * 108.000 = 1728000$
Agenti temporanei	74000	$2 * 37000 = 74000$ sur la ligne A-7003 (END)
Altre risorse (indicare la linea di bilancio)		
Totale	1802000	

(écus)

10.3 Aumento di altre spese di funzionamento derivante dall'azione

Linea di bilancio (n° e denominazione)	Importi	Metodo di calcolo
A-7031, Riunioni della Commissione Amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti (CA.SS.TM.), Art. 56	48750	$650 \text{ ECU/persona} * 15 \text{ esperti per riunione} * 5 \text{ riunioni l'anno} = 650 * 15 * 5 = 48750$
A-7031, Riunioni della Commissione tecnica per l'elaborazione dell'informazione, Art. 58	39000	$650 \text{ ECU/persona} * 15 \text{ esperti per riunione} * 5 \text{ riunioni l'anno} = 650 * 15 * 5 = 39000$
Totale	87750	

(Ecu)

Spese coperte dalle attuali risorse della DG interessata.

ISSN 0254-1505

COM(98) 779 def.

DOCUMENTI

IT

05 04 10 06

N. di catalogo : CB-CO-98-785-IT-C

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo

71